


Le discriminazioni di genere nel diritto italiano

a cura di Giorgio Maniaci,
Giorgio Pino e Aldo Schiavello

Diritto & Questioni Pubbliche
dicembre 2015 – 15/2



FRANCESCA RESCIGNO

Eguaglianza, sesso e religione.

La paradigmatica declinazione dell'articolo 3

Equality, sex and religion. The paradigmatic application of Article 3

ABSTRACT

Il presente saggio si propone di coniugare la questione della parità di genere con la problematica della mancata laicità del nostro ordinamento. Effettivamente nessuna delle due questioni sembra a tutt'oggi risolta malgrado un approccio realmente laico e paritario appaia indispensabile per affrontare le sfide che ci vengono poste da una società che avanza ad una grande velocità.

La rivoluzione promessa dal principio di egualanza non è ancora riuscita a realizzarsi pienamente, gli ostacoli maggiori sono rappresentati ancora oggi dai parametri del sesso e delle religioni rispetto ai quali il nostro Legislatore si dimostra eticamente e *gender* orientato e non laico, paritario e neutrale come richiederebbero i tempi e le stesse previsioni costituzionali. La religione, la cultura, la tradizione, le convenzioni sociali, la politica, un pericoloso insieme di tutto ciò, rendono l'egualanza senza distinzione di sesso e religione ancora lontana: tale situazione viene per lo più giustificata rimandando alla nostra tradizione culturale-cristiana, ma un Paese che si proclama democratico e che pone l'affermazione dei diritti di libertà alla sua base non può giustificare le discriminazioni nemmeno rifacendosi alla religione maggioritaria e alla cultura tradizionale ma deve andare oltre i retaggi tribali-culturali e divenire realmente laico e paritario.

Il sesso e la religione non possono più costituire ostacoli alla compiuta declinazione del principio di egualanza che riguarda tutte e tutti e non solo le donne, i diversamente sessuati o le minoranze religiose, poiché l'egualanza costituisce un principio universale e come tale va inverato.

The present paper is aimed at investigating the relationship between the issues of gender equality and unfulfilled secularism within the Italian law system. Although both these issues are far from resolved, a fully secular approach appears essential to deal with the great challenges posed by our rapidly evolving society.

The revolution promised by the principle of equality has not been fully achieved yet, the main obstacles being the parameters of sex and religion: towards these, our law-makers have proven to be ethically and gender-oriented, and by no means as secular, equal and impartial as the present circumstances would require.

Religion, culture, tradition, social conventions, politics, or a dangerous mixture of the above, still make the achievement of equality without sexual and/or religious discrimination difficult. Such instance is usually justified by referring to our Christian cultural tradition; nonetheless, no democratic country, based on freedom of rights, can justify discrimination; not even in the name of the majority's religious belief or cultural tradition.

On the contrary, it is imperative for the State to go beyond cultural-tribal legacies in order to become a truly secular and equal one.

Sex and religious differences cannot any longer be applied to hinder the full application of the equality principle, which should be extended to everyone in society, including women, unconventionally sex-oriented individuals, and religious minorities, as equality is a universal value in itself, and should be realized and put into effect universally.

KEYWORDS

Eguaglianza, genere, discriminazione sessuale, religione, sesso.

Equality, gender, sexual discrimination, religion, sex.

FRANCESCA RESCIGNO*

*Eguaglianza, sesso e religione.
La paradigmatica declinazione dell'articolo 3*

1. *L'articolo 3: epistilio della costruzione costituzionale* – 2. *La rivoluzione promessa: il femminile in Costituzione* – 3. *Il puzzle egualanza e le tessere mancanti: sesso e religione*

1. *L'articolo 3: epistilio della costruzione costituzionale*

La nostra Carta Costituzionale, come noto, si apre con l'affermazione dei Principi fondamentali tra cui spicca il principio democratico, dogma omnicomprensivo che riassume e racchiude in sé tutti gli altri valori fondamentali quali: il principio personalista e pluralista ed anche il basilare principio di egualanza.

È il principio democratico ad indicare il carattere dell'assetto politico-istituzionale ai sensi del quale la fonte del potere politico si rinviene nel consenso dei governati, coincidendo così con il concetto di sovranità popolare. La sovranità appartiene al popolo che è la fonte di legittimazione del potere rappresentativo di cui rimane comunque sempre titolare. Con l'appartenenza della sovranità al popolo si afferma il diritto dei cittadini di «concorrere, direttamente o indirettamente, o attraverso l'esercizio di poteri, diritti e libertà ad essi spettanti, a formare la volontà suprema governante nella Repubblica italiana»¹, il popolo esercita dunque la sovranità direttamente o in alternativa attraverso lo Stato (inteso come Stato soggetto o Stato apparato in cui il popolo non è ricompreso).

La Costituzione repubblicana è l'espressione del principio della sovranità popolare, in quanto posta in essere da un corpo rappresentativo creato *ad hoc*, organo del potere costituente, eletto con suffragio universale e diretto: il popolo quindi quale potere costituente, l'unico che potrebbe eventualmente dare vita ad una nuova Assemblea Costituente. Ecco come il principio democratico collegato alla sovranità popolare permea non solo la Costituzione e quindi l'intero ordinamento ma diviene presupposto del processo costituente.

Il principio democratico, come detto, postula l'esistenza stessa delle libertà civili ricollegandosi ai principi pluralista, personalista, lavorista e al principio di egualanza, riassumendoli in un *unicum* inscindibile.

Sono questi i principi fondamentali alla base della costruzione costituzionale, essi rappresentano un limite alla revisione costituzionale, quale nucleo inderogabile della Costituzione, ed esprimono valori e criteri che non solo non possono essere eliminati, ma nemmeno possono subire deroghe parziali.

La sequenza dei primi tre articoli della nostra Costituzione non è certo casuale; l'articolo 1 postula il principio democratico, l'articolo 2 si occupa dei diritti inviolabili e dei doveri inderogabili mentre spetta all'articolo 3 cristallizzare nella Carta fondamentale il principio di egualanza.

* Professore associato di Diritto Pubblico, Università di Bologna. E-mail: francesca.rescigno@unibo.it.

¹ Cfr. CRISAFULLI 1970.

Con questo percorso, le madri e i padri della Costituzione volevano affermare un quadro di democrazia quale sistema politico nel quale attraverso l'esercizio della libertà si tendono a realizzare sempre più perfezionate condizioni d'eguaglianza.

L'eguaglianza è quindi il presupposto della democrazia e come ha affermato la Consulta «è un principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura» ed è espressione di un «generale canone di coerenza dell'ordinamento normativo»².

L'eguaglianza è un valore etico, sociale, religioso, un principio giuridico considerato essenziale sin dai tempi dell'antica Grecia e non esiste ordinamento che non la riconosca quale valore³. L'eguaglianza può considerarsi ormai come un principio supremo implicito nell'assetto stesso dell'ordinamento: insomma il principio di eguaglianza si configura come un “principio generalissimo”, una “super-norma” destinata ad operare quale “norma di chiusura” dell'ordinamento influenzando ed orientando l'interpretazione di tutte le altre disposizioni costituzionali⁴.

Il problema è quello di definire concretamente il contenuto, l'essenza dell'eguaglianza in quanto essa non è una condizione di fatto poiché gli esseri umani sono essenzialmente diversi tra loro. Il principio di eguaglianza vuole dunque andare oltre le apparenze per considerare uguale ciò che uguale non è, tuttavia tale operazione logico-giuridica non può condurre ad un'omogeneizzazione che rende tutti uguali in tutto, per questo la regola dell'eguaglianza per non dimostrarsi priva di contenuto ed inutile deve preliminarmente determinare tra chi deve esserci eguaglianza e rispetto a che cosa⁵. Eguaglianza non significa dunque identità: il concetto di eguaglianza comporta necessariamente la diversità. L'eguaglianza è un concetto relazionale, relativo rispetto a un parametro diverso da sé, per cui ogni giudizio di eguaglianza ha sempre un grado di incertezza: siamo davanti ad un concetto per sua natura fluido, dinamico. L'eguaglianza in sé è un concetto generale e vuoto, che se non è specificato o riempito non significa nulla. Il concetto di eguaglianza va quindi riempito, rispondendo alle domande: eguaglianza tra chi? eguaglianza rispetto a che cosa?, per andare al di là della proclamazione-base secondo cui “tutti gli uomini nascono eguali”, che riecheggia in tutte le Carte dei diritti a partire dalla fine del Settecento.

Sulla base di queste premesse possiamo valutare quanto statuito dal nostro articolo 3 che afferma nel suo primo comma la c.d. eguaglianza formale e nel secondo la c.d. eguaglianza sostanziale.

La norma di eguaglianza formale, pur ripetendo ritmi tradizionali, presenta nel nostro ordinamento una razionalizzazione maggiore che in altre Costituzioni.

L'articolo si apre con l'affermazione del principio di pari dignità sociale al quale possiamo attribuire un carattere più morale che giuridico, dato che nelle società contemporanee una differenza di dignità sociale giuridicamente rilevante non esiste più: all'uopo peraltro la XIV disposizione finale dispone «che i titoli nobiliari non sono riconosciuti e che i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome»⁶.

² Cfr. Sentenze Corte Costituzionale n. 25 del 1966; n. 175 del 1971 e n. 204 del 1982, rispettivamente in *Giurisprudenza Costituzionale* 1966, 241; 1971, 2109; 1982, 2146.

³ In questo senso cfr. CELOTTO 2006, 66.

⁴ Su tali definizioni cfr. MORTATI 1976, 1023; MAZZIOTTI DI CELSO 1993, 71.

⁵ Sono le domande che formula Norberto Bobbio: «eguaglianza tra chi?» ed «eguaglianza rispetto a che cosa?». L'ambito soggettivo di applicazione si può ormai annoverare tra gli “pseudo-problemi” nel senso che, ormai superata l'interpretazione letterale, si assicura l'applicazione dell'eguaglianza non più ai soli cittadini italiani, ma anche agli stranieri, agli apolidi, alle persone giuridiche private e pubbliche. Dal punto di vista contenutistico il principio di eguaglianza si sostanzia nella soggezione di tutti ad un'unica legge, per cui sono normalmente da escludersi distinzioni fondate su caratteristiche soggettive: si ricerca la massima universalità possibile delle norme anche se tale universalizzazione non può far trattare in modo uguale situazioni diverse, ecco dunque come nello Stato pluriclasse le differenziazioni normative diventano possibili, anzi necessarie, se si presentano come non arbitrarie e appaiono tese alla realizzazione finale dello stesso principio di eguaglianza. Sul punto cfr. BOBBIO 1976, 322; CERRI 2005; CELOTTO 2006, 69 ss.

⁶ Sui titoli nobiliari cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 101 del 1967 in *Giurisprudenza Costituzionale* 1967, 1107, con

Si sancisce poi l'eguaglianza davanti alla legge, per cui ai sensi della *rule of law* la legge si applica sia a quelli che governano sia a quelli che sono governati e la legge si rivolge a tutti senza eccezioni. La norma di eguaglianza si indirizza dunque a tutte le funzioni dello Stato ed impone l'imparzialità del legislatore, dell'amministratore, del giudice, nei loro rapporti coi soggetti privati, cittadini e stranieri, persone fisiche e persone giuridiche⁷.

Il principio di eguaglianza opera prima di tutto a carico del potere legislativo e incide sul contenuto della legge oltre che sulla sua efficacia, evitando che precisi criteri vengano violati. I Costituenti non si sono limitati infatti a sancire indistintamente l'eguaglianza davanti alla legge ma hanno voluto sottolineare una serie di parametri che non possono essere oggetto di trattamenti differenziati, si sono quindi preoccupati di affermare che il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, e le condizioni personali e sociali, non potranno essere utilizzate dal legislatore per applicare ai soggetti trattamenti differenziati.

Effettivamente la lettura della Carta Costituzionale sembrerebbe contraddir quanto appena affermato, in quanto molte sono le previsioni che stabiliscono trattamenti diversificati proprio sulla base di uno di questi parametri (basti pensare al criterio linguistico espresso dall'articolo 6). Realmente tali apparenti incongruenze significano che in alcune circostanze i trattamenti diversificati non solo non risultano contrari al principio di eguaglianza ma anzi contribuiscono alla sua concreta realizzazione e si presentano dunque come costituzionalmente ragionevoli e addirittura necessari. Resta pertanto da stabilire quando ci si trova in presenza di una diseguaglianza che viola l'articolo 3 e quando invece l'eccezione costituisce una indiretta realizzazione dello stesso principio supremo. È la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ci guida nell'esegesi dell'articolo 3: la Corte infatti è andata oltre il contenuto meramente letterale della disposizione, giungendo alla conclusione che il principio di eguaglianza di fronte alla legge significa divieto di discriminazione irragionevole, e si ha discriminazione irragionevole tutte le volte che situazioni eguali vengono disciplinate in modo diverso e che situazioni diverse vengono disciplinate in modo eguale. Dal principio di eguaglianza si ricava in tal modo il principio di ragionevolezza ai sensi del quale ogni distinzione di disciplina effettuata in relazione a qualunque elemento, tra qualunque gruppo di cittadini, diventa suscettibile di un giudizio sulla sua ragionevolezza e cioè sul fatto che quella distinzione sia fondata su elementi obiettivi, rilevanti, giustificabili. Si dilatano così i confini dell'eguaglianza che diviene divieto di qualunque irragionevole disparità di trattamento⁸.

“Ragionevolezza” non è un concetto vuoto, un’elaborazione filosofica, ma significa che una distinzione legislativa è lecita se è difendibile, giustificabile, suscettibile di essere spiegata e motivata sulla

nota di Bon Valvassina, e molto interessanti i dubbi espressi dall’Onorevole Calamandrei quando era in discussione l’inserimento dei Patti Lateranensi in Costituzione, rispetto al quale il grande giurista affermava: «attraverso il richiamo dei Patti lateranensi, si introducono di soppiatto nella Costituzione, mediante rinvio, quelle tali norme occulte, leggibili solo per trasparenza, che saranno in urto con altrettanti articoli palesi della nostra Costituzione, i quali in realtà ne rimarranno screditati e menomati. È inutile ricordarli. Il principio della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, della libertà di coscienza, della libertà di insegnamento, il principio della attribuzione esclusiva allo Stato della funzione giurisdizionale, tutti questi principî costituzionali sono menomati e smentiti da norme contenute nei Patti lateranensi, le quali vengono tacitamente ricevute nel nostro ordinamento col secondo comma dell’articolo 5. E se si volesse badare anche alle piccolezze, si troverebbero altri conflitti assai curiosi: così, ad esempio, mentre la nostra Costituzione ha abolito i titoli nobiliari, l’articolo 42 del Concordato dice invece che “L’Italia ammetterà il riconoscimento, mediante decreto reale, dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire”. L’antitesi non potrebbe essere più categorica!».

⁷ La giurisprudenza costituzionale non ha dubbi sull’applicabilità del principio di eguaglianza anche per gli stranieri là dove si tratti di assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona (cfr. Sentenze n. 120 del 1967, n. 104 del 1969, n. 14 del 1970, n. 47 del 1977, rispettivamente in *Giurisprudenza Costituzionale* 1967, 1577; 1969, 1565; 1970, 134; 1977, 188). La Corte ha affermato la vigenza del principio di eguaglianza anche nei confronti delle persone giuridiche (cfr. Sentenze n. 25 del 1966, n. 2 del 1969, rispettivamente in *Giurisprudenza Costituzionale* 1966, 241; 1969, 16).

⁸ Cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 53 del 1958 in *Giurisprudenza Costituzionale* 1958, 601 con osservazione di Espósito.

base di criteri che in una data società e in un determinato momento storico sono considerati accettabili. Il criterio della ragionevolezza non è né univoco, né immobile nel tempo e quindi a tratti può apparire persino incerto se non ambiguo, tuttavia è l'unico strumento convincente attraverso il quale una Corte Costituzionale sensibile ed un Legislatore attento possono cancellare quelle differenze di trattamento che appaiono alla coscienza sociale come intollerabili⁹.

L'elaborazione del criterio della ragionevolezza evolve con la società e con la sensibilità della Corte Costituzionale, ma è chiaro che l'applicazione di questo criterio deve anche essere "prudente" nel senso che la Consulta deve, fin dove è possibile, rispettare la volontà del Parlamento, quindi la ragionevolezza non può trasformarsi in un criterio politico per giudicare le scelte dal Parlamento, e la Corte Costituzionale deve valutare con attenzione la flessibilità insita nell'eguaglianza prima di procedere con l'incostituzionalità. Dal canto suo il Legislatore deve essere attento osservatore delle esigenze che si manifestano nella società civile ed interpretarle con la miglior legislazione possibile per quel determinato momento storico, nel tentativo di avvicinarsi sempre più alla completa realizzazione del principio di eguaglianza¹⁰.

Come accennato, accanto all'eguaglianza formale il secondo comma dell'articolo 3 enuncia il principio dell'eguaglianza sostanziale ai sensi del quale il Legislatore, nel tentativo di rendere "più uguali" le situazioni di fatto, deve introdurre discipline anche differenziate al fine di garantire la promozione dei gruppi sociali economicamente e socialmente svantaggiati.

Insomma, quello che il Costituente voleva era realizzare una maggiore eguaglianza di fatto, una eguaglianza almeno nelle situazioni di partenza, e per fare ciò appare giustificata anche l'introduzione di disuguaglianze di diritto. Tutto ciò si ricollega ai principi dello Stato sociale, uno Stato che può e che deve intervenire nella vita economica e sociale anche creando delle disuguaglianze legislative per contrastare ed equilibrare le disuguaglianze di fatto.

In tal senso potrebbe sembrare che esista una contraddizione tra l'eguaglianza formale espressa dal primo comma e l'eguaglianza sostanziale affermata dal secondo, poiché da un lato l'eguaglianza formale impone il più possibile la parità di trattamento in condizioni di ragionevolezza mentre, dall'altro l'eguaglianza sostanziale comporta una redistribuzione del potere ed anche una redistribuzione delle risorse; tuttavia realmente i due valori sono coerenti tra di loro e simbiotici, in quanto l'eguaglianza sostanziale, definita come pari opportunità di perseguire i progetti di vita e di partecipare all'organizzazione della società, costituisce lo sviluppo naturale dell'eguaglianza formale basata sulla ragionevolezza.

In ultima analisi ciò che appare senza ombra di dubbio dal disegno costituzionale è che il diritto all'eguaglianza rappresenta un valore cardine dell'intero sistema giuridico, un limite immanente

⁹ Per una ricostruzione completa del criterio della ragionevolezza cfr. MORRONE 2001.

¹⁰ In tema di ragionevolezza e parità di genere giova ricordare un esempio emblematico di evoluzione della giurisprudenza costituzionale. Ci si riferisce al caso dell'adulterio rispetto al quale era prevista dapprincipio una disciplina differenziata sulla base del sesso, per cui ai sensi dell'articolo 559, primo e secondo comma del Codice Penale, veniva punito penalmente solo l'adulterio commesso dalla donna (e veniva punito anche il correo), mentre non vi era alcuna punizione nel caso in cui l'adulterio fosse l'uomo. Ci si trova dinanzi ad un tipico esempio di trattamento differenziato basato sul sesso, resta da vedere se tale differenza è giustificabile, cioè ragionevole. Nel 1961, con la Sentenza n. 64 (in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1961, 1224 con osservazione di Esposito) la Corte Costituzionale si occupò una prima volta della questione e non evidenziò alcuna incostituzionalità della norma penale giustificando il trattamento differenziato sulla base dell'importanza del ruolo della donna nel mantenimento dell'unità familiare, per cui tale differenziazione legislativa continuò a sussistere. Alcuni anni più tardi, nel 1968, con la Sentenza n. 126 (in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1968, 2175) la Corte ritornò sulla sua decisione dimostrandosi in linea con l'evoluzione dei costumi e della società modificando la giurisprudenza precedente con una sentenza di accoglimento in cui nota come: «la discriminazione sancita non garantisca l'unità familiare, ma sia più che altro un privilegio assicurato al marito; e come tutti i privilegi viola il principio di parità». Ecco dunque come opera concretamente la ragionevolezza che distingue tra discriminazione ragionevole ed ingiustificabile privilegio censurando il secondo.

all'esercizio della funzione legislativa e per questo deve condizionare e guidare l'intero ordinamento verso la coerenza e la ragionevolezza¹¹.

2. *La rivoluzione promessa: il femminile in Costituzione*

Come evidenziato dalla breve disamina dell'articolo 3, esso auspica la “rivoluzione dell'eguaglianza” e stabilisce come il parametro del sesso – accanto ad altri – non possa essere utilizzato come carattere discriminante.

L'affermazione dell'eguaglianza senza distinzione di sesso assume un particolare significato considerando che l'Assemblea Costituente è la prima assemblea realmente rappresentativa di donne e uomini del nostro Paese¹², e le donne contribuirono effettivamente alla redazione della Carta fondamentale dimostrandosi particolarmente attente alla declinazione del paradigma dell'eguaglianza¹³.

¹¹ Cfr. Sentenza Corte Costituzionale n 175 del 1971, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1971, 2109.

¹² Il percorso che ha condotto le donne italiane all'espressione del diritto di voto è stato lungo e complesso. Le donne infatti ottengono il diritto all'elettorato attivo e passivo in Italia solo il 2 giugno del 1946 nel momento in cui nasce ufficialmente la nostra Repubblica. È doveroso notare come la precedente esclusione delle donne dal circuito rappresentativo non discendeva da apposite previsioni dello Statuto Albertino, il quale in materia conteneva una formula alquanto “neutra” prevedendo all'articolo 24 che: «Tutti i regnicioli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili [...] salve le eccezioni determinate dalle leggi» (requisiti questi che riguardavano caratteristiche anagrafiche e censitarie), ma l'esclusione femminile derivava da alcuni Regi Decreti (specificamente il n. 83 del 1895 e il n. 164 del 1898) che estromettevano diversi soggetti dalla categoria degli elettori e cioè specificatamente: gli analfabeti, gli interdetti, gli inabilitati e le donne. È pur vero che anche il suffragio maschile nasce limitato anagraficamente e per ragioni legate al censo e all'istruzione ma diviene ben presto universale grazie alla Legge del 30 giugno 1912, n. 666, che estese il diritto di voto a tutti i cittadini maschi di età superiore ai 30 anni senza alcun requisito di censo né di istruzione, restando ferme per i maggiorenni di età inferiore ai 30 anni le condizioni di censo o di prestazione del servizio militare o il possesso di titoli di studio già richiesti in precedenza. Il corpo elettorale passò così da 3.300.000 a 8.443.205, di cui 2.500.000 analfabeti, pari al 23,2% della popolazione. In tale occasione la Camera respinse con votazione per appello nominale la concessione del voto alle donne (209 contrari, 48 a favore e 6 astenuti).

Al termine del primo conflitto mondiale, la Legge n. 1985 del 16 dicembre 1918 ampliò il suffragio estendendolo a tutti i cittadini maschi che avessero compiuto il 21° anno di età e, prescindendo dai limiti di età, a tutti coloro che avessero prestato servizio nell'esercito mobilitato. Dopo la Grande Guerra e la partecipazione delle donne al fronte interno, ormai quasi tutti i paesi industrializzati ammettono il voto femminile, e anche in Italia il dibattito torna ad accendersi.

In effetti, l'opinione pubblica e i partiti politici erano generalmente disponibili ad accettare il voto femminile. Così, il 19 settembre 1919 la Camera dei Deputati vota a grandissima maggioranza una proposta di legge per l'estensione dell'elettorato politico ai cittadini di ambo i sessi, tuttavia la proposta non verrà mai discussa al Senato per l'improvviso scioglimento del Parlamento. Un nuovo tentativo ci sarà nel 1922, ma non riuscirà ad andare in porto ancora per la fine della legislatura. Finalmente la legge che concedeva il voto amministrativo fu approvata nel novembre del 1925 dopo una lunga discussione durata quasi un anno. Riguardava però solo il voto amministrativo a cui venivano ammesse le donne che avessero compiuto i 25 anni e che si trovassero in una delle seguenti condizioni: decorate di medaglie, madri o vedove di caduti in guerra, che avessero compiuto gli studi elementari, che pagassero almeno 100 lire di tasse comunali. Il fascismo in pratica si tutelava, ammettendo il voto femminile ma solo per alcune categorie vicine al nascente regime. In realtà tale diritto non fu mai esercitato perché le elezioni amministrative furono abolite dalle leggi istitutive del regime podestarile promulgate tra il febbraio e il settembre 1926. L'attesa sarà dunque ancora lunga, le tappe istituzionali che condurranno al voto femminile prendono il via nel settembre 1944 con una prima compilazione delle liste elettorali, e saranno poi i Decreti legislativi luogotenenziali n. 23 del 1945 e n. 74 del 1946 ad introdurre infine il suffragio universale con l'inserimento nelle liste elettorali anche delle donne. Tali fondamentali modifiche dispiegarono i loro effetti il 2 giugno 1946, quando oltre dodici milioni di donne italiane votarono per la prima volta dovendo scegliere tra monarchia e repubblica e contemporaneamente eleggere l'Assemblea Costituente che avrebbe disegnato la nuova identità istituzionale. Il voto alle donne non può dunque essere considerato un episodio marginale nella nostra storia istituzionale, ma un momento essenziale nella costruzione della repubblica democratica.

Grazie al loro contributo, l'esame della nostra Costituzione dal punto di vista della parità di genere è abbastanza rassicurante; sin dai primi articoli della nostra Carta Costituzionale si ha infatti la sensazione che la problematica dell'eguaglianza e della parità femminile fosse decisamente avvertita. In questo senso l'affermazione della parità senza distinzione di sesso si manifesta già dal primo articolo della nostra Carta Costituzionale che nell'affermare l'appartenenza della sovranità al popolo si riferisce ad un concetto, quello di popolo, di per sé asessuato. Il popolo detentore della sovranità ricomprende infatti in maniera paritaria donne e uomini. Negli articoli successivi la nostra Carta richiama il sesso o espressamente la donna in molteplici disposizioni: tali riferimenti appaiono necessari nell'ambito dello spirito di eguaglianza che permea l'intero testo costituzionale ed anche, più pragmaticamente, considerando la posizione di scarso rilievo giuridico attribuita fino a quel momento alla componente femminile della società italiana.

Utilizzando quale *fil rouge* l'eguaglianza senza distinzione di sesso è possibile effettuare un breve *excursus* nella nostra Carta Costituzionale per rilevare le previsioni che si occupano specificatamente della parità di genere ed evidenziare come concretamente i nostri Costituenti (donne e uomini) si siano preoccupati di declinare il paradigma dell'eguaglianza di genere e quanto sia ancora necessario fare per completare tale declinazione in maniera virtuosa.

Il nostro cammino comincia con l'esame del Titolo II dedicato ai *Rapporti etico-sociali*, dove all'articolo 29 si afferma: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare»¹⁴. Mentre l'articolo 30, che si occupa dei doveri nei confronti dei figli, considera i genitori in una posizione di sostanziale eguaglianza affermando: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli»¹⁵.

Tali statuzioni possono oggi sembrare scontate se non banali, ma realmente nel 1948 rappresentavano una vera rivoluzione di genere in quanto la legislazione vigente in quel momento, cioè il Codice Civile del 1942, ancora affermava la potestà maritale e la potestà genitoriale esclusiva del padre, precetti che furono modificati solo con la riforma del diritto di famiglia del 1975¹⁶, con cui è stato abrogato l'articolo 144 del Codice Civile e l'istituto della potestà maritale ai sensi della quale «il marito è il capo della famiglia, la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza». Il nuovo articolo 143 del Codice Civile in materia di diritti e doveri dei coniugi afferma invece che marito e

Sul voto alle donne cfr. SEVERINI 2012 e GALEOTTI 2006.

¹³ Furono ventuno le donne elette all'Assemblea Costituente e, di queste, cinque fecero parte anche della "Commissione dei 75" incaricata di redigere concretamente la Carta Costituzionale. Nove delle ventuno Costituenti appartenevano alla Democrazia cristiana e nove al Partito comunista; due erano state elette nel Partito socialista e una era esponente del partito dell'Uomo Qualunque. Le donne Costituenti rappresentavano circa il 4% dell'Assemblea, ma pur essendo una piccola percentuale, riuscirono – seppur nella loro diversità ideologica – a dare vita ad una collaborazione trasversale e moderna, per l'affermazione, nella Carta, dei principi basilari di parità, cercando di realizzare un testo ispirato all'uguaglianza giuridica di tutti i cittadini, «senza distinzione di sesso». Le Madri Costituenti si presentarono compatte, al di sopra dei partiti di appartenenza, legate dal comune interesse di genere sentito come responsabilità verso le altre donne. Esse misero in opera una sorta di "consociativismo" per agire al di fuori delle strutture dei partiti, da sempre maschili (se non "maschiliisti"), cercando di caratterizzare la Carta Costituzionale ma anche la legislazione successiva secondo il principio di eguaglianza e parità. A loro va dunque riconosciuto il merito di aver contribuito in modo decisivo a scardinare la struttura patriarcale della famiglia, con l'affermazione di pari doveri e pari diritti dei coniugi e dei genitori ed anche di avere affermato l'eguaglianza di genere sul lavoro e in generale nella gestione della cosa pubblica.

¹⁴ Sull'articolo 29 cfr. BIN 1971; AA.VV. 1976; BESSONE 1976a, 1 ss; RESCIGNO 2000; CAGGIA, ZOPPINI 2006.

¹⁵ Sull'articolo 30 cfr. ESPOSITO 1954; BESSONE 1976b; RESCIGNO 2000; CALIFANO 2001; LAMARQUE 2006.

¹⁶ Cfr. Legge 19 maggio 1975, n. 151.

moglie li assumono in modo paritario e l'articolo 144 esplicita la regola dell'accordo escludendo qualsiasi distribuzione asimmetrica dei poteri all'interno della famiglia. La Costituzione repubblicana era quindi molto più avanzata rispetto al diritto positivo dell'epoca.

L'articolo 30 si occupa dei doveri e diritti dei genitori nei confronti dei figli, e considera i genitori in una posizione di sostanziale egualianza affermando: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio». Anche la parificazione della madre e del padre nei rapporti con i figli può apparire oggi naturale, ma anche in questo settore la Costituzione del 1948 rappresenta un deciso passo avanti rispetto all'allora vigente legislazione, infatti l'articolo 316 del Codice Civile stabiliva la patria potestà per cui: «il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore. Questa potestà è esercitata dal padre». Solo la riforma del 1975 ha sostituito la patria potestà con la potestà dei genitori adeguandosi alle previsioni costituzionali mentre oggi il dettato legislativo non parla più di "potestà" ma di "responsabilità genitoriale"¹⁷.

Il primo campo di applicazione della parità di genere è dunque quello dei rapporti familiari di coppia e genitoriali perché le prime diseguaglianze nascono proprio tra le mura domestiche.

Ma le nostre Costituenti non si limitarono all'affermazione dell'egualianza nella famiglia. Continuando il nostro percorso alla ricerca del "femminile" in Costituzione è di grande importanza l'esame del Titolo III dedicato ai Rapporti economici, e in particolare di quanto previsto dall'articolo 37 che sottolinea la necessaria parità dei sessi nel campo del lavoro, per cui: «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione»¹⁸.

Tale previsione costituzionale si traduce nella necessità della parità sul lavoro tra uomo e donna e parimenti nella necessità di conciliazione della posizione lavorativa della donna con quella familiare.

Le situazioni soggettive previste nell'articolo 37 rientrano quindi nella categoria dei "diritti sociali" e i destinatari sono naturalmente il legislatore ma anche tutti i soggetti pubblici e privati.

La disposizione concernente la posizione della donna nel mondo del lavoro deve considerarsi immediatamente precettiva e fonte di situazioni soggettive direttamente azionabili per cui non si tratta di mera programmaticità futura ma di un precezzo immediatamente applicabile seppur suscettibile di continui completamenti. Tale corretta interpretazione ha tardato almeno un decennio ad affermarsi, per cui a lungo è stata attribuita a tale fondamentale previsione un mero valore programmatico¹⁹.

L'articolo 37 è il tipico esempio in cui egualianza formale e egualianza sostanziale convivono e devono operare insieme. Il fine è quello dell'egualianza ma allo stesso tempo bisogna evitare l'imperativo della "cecità delle differenze" che può tradursi in regole ottusamente uguali per uomini e donne. Ecco che la ragionevolezza deve guidare legislatore ed interprete per costruire un modello di lavoro che tenga conto delle diseguaglianze e disparità esistenti, un modello che sulla base di discriminazioni ragionevoli tenda il più possibile all'egualianza formale.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti dell'uomo lavoratore, l'egualianza si afferma *"a parità di lavoro"* ma tale concetto va interpretato non tanto riferendosi allo specifico rendimento, bensì al contenuto della prestazione lavorativa, e per esso alle mansioni ricoperte dalla donna lavoratrice.

¹⁷ È la Legge n. 219 del dicembre 2012 ad avere sostituito la potestà sui figli minori con la responsabilità genitoriale da esercitarsi di comune accordo (art. 316) valorizzando la personalità del minore. Tale legge risulta inoltre di fondamentale importanza in quanto parifica sotto tutti gli aspetti legali i figli nati fuori dal matrimonio ai figli legittimi, sanando una situazione di ingiustificabile disparità.

¹⁸ Sull'articolo 37 cfr. TREU 1977; 1976; BALLESTRERO 1979; TATARELLI 1994; SALAZAR 2006.

¹⁹ Cfr. BARILE 1958, 1243; ESPOSITO 1958, 871.

In generale dall'articolo 37 Cost. si dovrebbe ricavare che in materia di lavoro tra uomo e donna la regola è data dall'eguaglianza mentre eccezioni possono essere previste solo se razionalmente giustificate.

Per quanto concerne la tutela della funzione familiare potrebbe sembrare che l'articolo in questione contenga in sé situazioni divergenti se non addirittura inconciliabili perché, se da una parte sancisce la parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro, dall'altra pone il principio della essenziale funzione familiare della donna e della tutela del bambino. In realtà ciò che le "Madri della Costituzione" si proponevano, conoscendo già personalmente il problema, era evitare alla donna di dovere scegliere se intraprendere un'attività lavorativa o diventare madre, cercando invece di conciliare questi diversi aspetti della realizzazione femminile.

Certamente la formulazione di tale previsione risente dello spirito dei tempi in cui fu elaborata, per cui non stupisce il rilievo dato all'indispensabile ruolo familiare della donna; tuttavia l'affermazione della parità nel campo lavorativo costituisce una significativa e non scontata conquista per le donne lavoratici e il significato complessivo della disposizione tende alla necessaria conciliazione tra il ruolo familiare e quello lavorativo.

Dal punto di vista del diritto positivo si evidenzia come l'attuazione dell'articolo 37 si è orientata dapprima verso l'eliminazione delle discriminazioni più evidenti ai danni delle lavoratrici nubende, gestanti e madri²⁰ e solo successivamente il legislatore si è dedicato alla promozione della parità attraverso l'adozione delle c.d. azioni positive cioè quegli interventi legislativi che sembrano stabilire una situazione di privilegio per una determinata categoria, ma che in realtà sono volte a riequilibrare disuguaglianze di fatto cristallizzate nel corso dei tempi.

Le azioni positive sono misure temporanee volte a neutralizzare gli effetti negativi dei comportamenti normalmente tenuti nei confronti di alcuni soggetti e indirizzate ad incoraggiare ed incrementare la loro partecipazione nei vari settori della vita socio-economica e politica del Paese²¹.

²⁰ Cfr. Legge n. 860 del 1960 sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri ed anche la Legge n. 7 del 1963 relativa al divieto di licenziamento per le lavoratrici a causa di matrimonio. Con tali interventi venivano eliminate le c.d. "clausole di nubilato", per le quali si perdeva il lavoro se si contraeva matrimonio. Ancora cfr. Legge 1204 del 1971 poi modificata dalla più recente Legge n. 53 del 2000 volta al sostegno della maternità e paternità che consente anche ai lavoratori-padri di usufruire dei benefici riservati precedentemente alle sole lavoratrici-madri, e il Decreto Legislativo n. 151 del 2001 che di tale legge costituisce attuazione.

²¹ In Europa, le azioni positive nascono quale strumento di razionalizzazione del settore lavoristico; l'obiettivo è la modifica dei modelli di organizzazione e dei tempi del lavoro che da sempre pregiudicano la componente femminile del mondo del lavoro. Le azioni positive come programma sono in sintonia con la Raccomandazione del Consiglio della Comunità Europea del 1984 che recita: «le disposizioni normative esistenti in materia di parità di trattamento, intese a conferire diritti agli individui, sono inadeguate per eliminare tutte le disparità di fatto, a meno che non siano intraprese azioni parallele [...] per controbilanciare gli effetti negativi risultanti per le donne, nel campo dell'occupazione, dagli atteggiamenti, comportamenti e strutture sociali».

Rispetto alle azioni positive italiane si ricordano la Legge n. 125 del 1991, prima legge in tema di azioni positive, intitolata: *Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro*. Tale Legge introduce espressamente il divieto di discriminazione indiretta e diretta, stabilendo che «costituisce discriminazione qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole, discriminando anche in via indiretta, i lavoratori in ragione del sesso». E ancora la Legge 25 febbraio 1992 n. 215, *Azioni positive per l'imprenditoria femminile*, volta ad incentivare le imprese a prevalente partecipazione femminile. In materia di azioni positive la Corte Costituzionale ha affermato (cfr. Sentenza n. 109 del 1993, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1993, 873) che le azioni positive costituiscono «il più potente strumento a disposizione del legislatore che nel rispetto della libertà e dell'autonomia dei singoli individui tende ad innalzare la soglia di partenza per le singole categorie socialmente svantaggiate [...] al fine di assicurare alle categorie medesime uno statuto effettivo di pari opportunità di inserimento sociale, economico e politico» sottolineando la "bontà" di queste misure «dirette a superare il rischio che diversità di carattere naturale o biologico si trasformino arbitrariamente in discriminazioni di destino sociale». Tali azioni «perché sono dirette a superare discriminazioni afferenti a condizioni personali (sesso) in ragione della garanzia effettiva del valore costituzionale

L'adozione di vere e proprie azioni positive a partire dagli anni '90 ha animato il dibattito dottrinale sostanzialmente diviso tra favorevoli alle azioni positive quali strumenti di realizzazione di pari opportunità, teleologicamente qualificate dall'obiettivo immediato di favorire l'occupazione femminile²² in quanto tali azioni si caratterizzano per il rapporto mezzo-fine con l'eguaglianza sostanziale da intendersi come «eguaglianza di opportunità tra gli individui di decidere sulla propria identità»²³, in linea quindi con lo spirito del secondo comma dell'articolo 3, e coloro che invece hanno sempre considerato questa tipologia di intervento in contrasto con il primo comma dell'articolo 3 al quale tale dottrina riconosce carattere preminente²⁴. In realtà tale ultima posizione dimentica di considerare i due commi dell'articolo 3 quale insieme organico, entrambi tesi verso il traguardo dell'eguaglianza e non opposti l'uno all'altro.

Le azioni positive nel campo del lavoro cercano di modificare l'intero assetto socio-economico che ha consentito il radicamento della discriminazione, non sono dunque semplici discriminazioni alla rovescia ma misure finalizzate alla rimozione degli ostacoli che hanno impedito alle donne di perseguire in condizioni paritarie alcuni percorsi e non semplicemente all'attribuzione di un risultato alle donne. In tal senso le azioni positive non mettono in discussione il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Carta Costituzionale, ma ne rappresentano un modo di realizzazione perché tentano di rimuovere gli ostacoli opponentisi all'eguaglianza sostanziale riequiparando le condizioni di partenza con l'obiettivo di giungere all'eguaglianza formale.

Malgrado le lungimiranti previsioni costituzionali e gli sforzi del legislatore non tutti i nodi sono stati sciolti e la conciliazione dei tempi di lavoro e della famiglia ancora oggi nel nostro Paese pesa prevalentemente sulla donna, il più delle volte costretta a scegliere tra lavoro e famiglia. Ma il problema non è solo quello della conciliazione del ruolo di madre e di lavoratrice, bensì anche quello della scarsa occupazione femminile che ha effetti deleteri su tutto l'impianto economico del nostro Paese²⁵.

primario della "pari dignità sociale" esigono che la loro attuazione non possa subire difformità o deroghe in relazione alle diverse aree geografiche e politiche del Paese».

In realtà, ancor prima dell'adozione di queste leggi specifiche, è possibile parlare di leggi sulla parità esaminando la Legge n. 903 del 1977, relativa alla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. Proprio quest'intervento infatti può essere considerato una sorta di spartiacque tra le mere politiche di tutela della donna e la effettiva e necessaria considerazione della parità tra uomini e donne in relazione alla retribuzione, all'inquadramento professionale, all'attribuzione delle mansioni, alla progressione di carriera e, in generale, con riferimento a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro. Tra gli interventi rientranti nell'ambito delle c.d. azioni positive si può annoverare anche la Legge n. 120 del luglio 2011, concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo per le società quotate in mercati regolamentati. Al momento dell'approvazione della legge la rappresentanza femminile nei consigli d'amministrazione si attestava intorno al 6,7% mentre la legge prevede che i Consigli di amministrazione dovranno essere composti da un quinto di donne a partire dal 2012 e da un terzo dal 2015, con sanzioni pecuniarie elevate per chi non rispetta le nuove regole (da 100 mila a 1 milione di euro) fino alla possibile decaduta dell'intero consiglio. La legge è stata approvata a luglio 2011, con applicazione da agosto 2012. Un'analisi elaborata dall'Ufficio Studi di Grant Thornton su database AIDA-Bureau Van Dijk, su 13.133 aziende italiane con fatturato compreso tra 30 e 500 milioni di Euro, nel marzo 2015, ha evidenziato che ancora oggi, malgrado si sia modificata sostanzialmente la composizione dei CdA, solo il 13,8% delle donne ricopre il ruolo di Amministratore Delegato e solo il 6,6% è Presidente del CdA. Il 61% delle donne in CdA si trova al nord, il 34% al centro, solo il 5% al sud; Toscana e Umbria le regioni più rosa, ultima la Basilicata. Il dato si presenta sostanzialmente stabile negli ultimi tre anni.

²² Cfr. BALLESTRERO 2004, 501-525; BALLESTRERO, BALANDI 2005, 95-106.

²³ Cfr. D'ANTONA 1992, 603. Già precedentemente sulla stessa linea, BARBERA 1991.

²⁴ Cfr. GAETA, ZOPPOLI 1992.

²⁵ Le statistiche europee evidenziano per l'Italia un record d'altri tempi: le italiane dedicano al lavoro domestico e in generale alla cura di casa e famiglia circa 5 ore e 20 minuti al giorno contro 1 ora e 35 degli uomini e, se entrambi occupati, le donne scendono a 3 ore e 53 minuti e gli uomini a un'ora e 10. È la famosa 27 esima ora di cui spesso si discute, cioè il fatto che le giornate delle donne hanno in pratica 3 ore in più di quelle degli uomini o meglio le hanno

La realizzazione della parità di genere non avviene solo attraverso le previsioni in materia di famiglia e lavoro ma coinvolge un altro aspetto di estrema importanza e cioè quello dell'accesso in condizioni di egualanza agli uffici pubblici e alle cariche pubbliche.

Si occupa di questo aspetto l'articolo 51 del testo costituzionale, rispetto alla formulazione del quale si registrò in Assemblea Costituente un'accesa discussione in quanto una parte dei Costituenti sottolineava l'esistenza di cariche pubbliche alle quali le donne non potevano accedere come quelle militari o di pubblica sicurezza, per cui sembrava necessario specificare e giustificare questa esclusione in qualche modo, dall'altra parte le Madri Costituenti volevano invece che fosse proprio la Costituzione a rendere obsolete tali esclusioni così come era stato fatto nell'ambito del diritto di famiglia.

La previsione costituzionale dell'articolo 51 nella sua formulazione originale del 1948 ha influenzato alcune importanti decisioni della Consulta tra cui merita particolare attenzione la Sentenza n. 33 del 1960 con cui venne dichiarato incostituzionale l'articolo 7 della legge n. 1176 del 1919, che escludeva le donne da tutti gli uffici pubblici che comportassero l'esercizio di diritti e potestà politiche, articolo ritenuto giustamente in contrasto con gli articoli 3 e 51 (pre-riforma) della Costituzione²⁶. La legge 17 luglio 1919 n. 1176 sulla capacità giuridica delle donne era stata una legge importante in quanto aveva abrogato l'istituto dell'autorizzazione maritale ai sensi del quale la moglie necessitava della autorizzazione del marito per la conclusione di qualsiasi atto che andasse oltre la mera ordinaria amministrazione e di conseguenza aveva ammesso le donne a pari titolo degli uomini ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi quelli che implicavano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche o attinenti alla difesa militare dello Stato. Tali limitazioni in realtà vennero intese in modo assai estensivo, infatti il Regolamento di attuazione del gennaio 1920 n. 39, elencò una lunga serie di pubblici impieghi dai quali le donne erano escluse anche al di fuori delle stesse indicazioni previste dalla legge n. 1176.

come carico di lavoro. Gli Stati più virtuosi hanno compreso da tempo che tra i due poli della vita di una donna – professione e maternità – si crea una «relazione positiva» che può contribuire a rimettere in moto la società. In Italia invece siamo ancora in una fase di «relazione negativa» che determina uno spreco antimoderno di talenti.

Nel 2012 Bankitalia ha affermato che se l'Italia raggiungesse il traguardo fissato dal Trattato di Lisbona per un'occupazione femminile al 60 per cento (oggi in Italia è circa al 46% e intanto l'Europa ha alzato l'obiettivo al 70%), il nostro Prodotto interno lordo aumenterebbe del 7% con un incremento della ricchezza nazionale (Pil) pari a quella faticosamente accumulata in dodici anni dal 1998 al 2010. In sintesi, promuovere la presenza delle donne sul mercato del lavoro non è solo una questione di equità, ma è una questione di benessere, un investimento sul futuro di tutti. Questo però a tutt'oggi sembra un traguardo irraggiungibile: l'Italia nel 2014 era alla 69esima posizione nel *Global Gender Gap Index*, l'indice che misura le disparità di genere su 134 Paesi e ci sono province come Napoli e Crotone dove l'«inattività femminile» arriva al 72,4%. Dalle statistiche si evince che solo il 51% delle donne italiane lavora contro il 74% degli uomini, ma soprattutto l'elemento chiave è costituito dalla disparità salariale per cui una donna italiana in media guadagna 0,47 centesimi per ogni euro guadagnato da un uomo e la posizione dell'Italia nella classifica che misura l'egualanza salariale è la 124esima su 136 Paesi, ben al di sotto della media mondiale. Altro dato paradossale è che le italiane non rinunciano al lavoro per abbracciare, a pieno diritto, una visione tradizionale della maternità, infatti alla bassa occupazione si affianca anche una bassa fecondità, e la nostra percentuale di figli per donna è diventata la più debole in Europa con un'italiana su quattro senza figli, contro il 14% degli USA e il 10% della Francia e il tasso di fecondità non ha ripreso a crescere dalla fine degli anni Ottanta, come è avvenuto nei Paesi a noi simili per economia e cultura. Appaiono quindi necessarie ed urgenti nuove politiche volte a favorire la conciliazione tra vita privata e professionale e nuovi interventi fiscali a sostegno dell'occupazione, soprattutto delle madri, e delle imprese al femminile, altrimenti anche le previsioni di parità fatte della nostra Costituzione e dalle leggi che hanno cercato di attuarla non potranno trovare concreta realizzazione.

²⁶ Cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 33 del 1960, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1960, 563 con osservazioni di Crisafulli ed Esposito.

La dichiarazione di incostituzionalità del 1960 aprì la strada alla Legge n. 66 del 1963 che ammise le donne a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura²⁷.

L'altro fondamentale settore da cui le donne rimanevano sostanzialmente escluse era quello della rappresentanza. Le donne avevano infatti ottenuto il diritto all'elettorato attivo e passivo ma la loro presenza negli organi rappresentativi non era certo rilevante, anzi i nostri organi rappresentativi hanno registrato sin dall'inizio una quasi totale assenza della componente femminile.

Effettivamente, i costituenti – uomini e donne – non sembrano essersi posti concretamente il problema, probabilmente pensando che la parità in politica si sarebbe affermata autonomamente. Purtroppo però in Italia la rappresentanza politica femminile, a partire dall'Assemblea Costituente, è sempre stata decisamente limitata: poche le donne presenti nelle liste, poche le rappresentanti in Parlamento e ancor meno le donne ministro. Da questa situazione di evidente disparità nasce l'idea dell'importazione delle azioni positive nell'ambito della rappresentanza attraverso le famose e per alcuni famigerate "quote rosa".

Esempio della trasposizione delle azioni positive nell'ambito della rappresentanza politica sono la Legge n. 81 del 1993, relativa all'elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, che stabiliva che «nelle liste dei candidati nessuno dei sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi», e la Legge n. 277 del 1993, che per le elezioni della Camera dei Deputati prevedeva che le liste presentate al fine del riparto dei seggi assegnati con il metodo proporzionale, e contenenti più di un nome, dovevano essere formate da candidati e candidate in ordine alternato.

Lo scopo di tali interventi normativi in materia elettorale era quello di cercare di modificare le incongruenze di un sistema che aveva tenuto sostanzialmente fuori le donne dal circuito rappresentativo.

Entrambe queste leggi sono state giudicate incostituzionali dalla Sentenza n. 422 del 1995 con cui la Consulta ha affermato, utilizzando quali parametri l'articolo 3 e l'articolo 51 (pre-riforma), che l'appartenenza di genere non può mai essere assunta a requisito di eleggibilità e, ancor prima, di candidabilità, come condizione pregiudiziale e necessaria per potere essere eletto. Rappresentanza e parità devono svilupparsi insieme e non sono concepibili misure che possano falsare tale meccanismo²⁸. Perciò la Corte afferma che spetta al

²⁷ La Legge 9 febbraio 1963 n. 66 che ha sancito l'Ammissione delle donne ai pubblici uffici ed alle libere professioni è composta di soli due articoli: Art. 1. «La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge. L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari». Art. 2. «La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successivo regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39 ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati».

Il primo concorso aperto alla partecipazione delle donne fu bandito il successivo 3 maggio 1963 e fu vinto da otto donne, che entrarono in servizio il 5 aprile 1965. Oggi le donne in magistratura sono oltre la metà, ma le donne titolari di "uffici semidirettivi" sono ancora poche (meno del 10%) così come sono poche le donne che svolgono funzioni di legittimità in Corte di Cassazione. L'equiparazione dunque non è ancora del tutto avvenuta, tuttavia il percorso è avviato e bisogna insistere su questa strada. Le donne hanno avuto accesso alle forze armate molto più tardi grazie alla Legge n. 380 del 1999.

²⁸ Cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 422 del 1995 (in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1995, 3255 con osservazioni di De Siervo, Brunelli e Cinanni) in cui il Giudice delle Leggi coglie comunque l'occasione per spronare i partiti affermando: «È opportuno, infine, osservare che misure siffatte, costituzionalmente illegittime in quanto imposte per legge, possono invece essere valutate positivamente ove liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature. A risultati validi si può quindi pervenire con un'intensa azione di crescita culturale che porti partiti e forze politiche a riconoscere la necessità improcrastinabile di perseguire l'effettiva presenza paritaria delle donne nella vita pubblica, e nelle cariche rappresentative in particolare. Determinante in tal senso può risultare il diretto impegno dell'elettorato femminile ed i suoi conseguenti comportamenti. Del resto, mentre la convenzione sui diritti politici delle donne, adottata a New York il 31 marzo 1953, e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione, adottata anch'essa a New York il 18 dicembre 1979, prevedono per le donne il diritto di votare e di essere elette in

«legislatore individuare interventi di altro tipo, certamente possibili sotto il profilo dello sviluppo della persona umana, per favorire l'effettivo riequilibrio fra i sessi nel conseguimento delle cariche pubbliche eletive, dal momento che molte misure, come si è detto, possono essere in grado di agire sulle differenze di condizioni culturali, economiche e sociali. Resta comunque escluso che sui principi di egualanza contenuti nell'art. 51, primo comma, possano incidere direttamente, modificandone i caratteri essenziali, misure dirette a raggiungere i fini previsti dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione».

La censura della Corte ha avuto il merito di attirare l'attenzione su di una situazione non più sostenibile e di dimostrare la necessità di un intervento organico per rimediare ad una palese disegualanza di fatto esistente nell'ambito della nostra classe politica.

In questo clima si è mosso il Legislatore costituzionale con la modifica dell'articolo 51 della Costituzione, avvenuta con la Legge Costituzionale n. 1 del 2003 e ancor prima con l'approvazione della Legge Costituzionale n. 2 del 2001 in base alla quale le leggi elettorali delle Regioni speciali al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi promuovono «condizioni di parità di accesso alle consultazioni elettorali». Tale legge costituzionale ha quindi associato il concetto di parità alle consultazioni elettorali. Lo stesso anno (sempre il 2001) è stata approvata la Legge costituzionale n. 3 del 2001 contenente la revisione generale del Titolo V dedicato ai rapporti tra Stato e Regioni. In tale ambito il settimo comma del nuovo articolo 117 prevede che: «Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche eletive». Anche se appare curiosa la collocazione di una disposizione di questo tipo in un articolo concernente la divisione di competenze legislative tra Stato e Regioni, in quanto la norma sulla parità non può essere ricondotta a nessun elenco, né di materie statali, né di materie regionali, essendo una disposizione di principio che dovrebbe guidare e influenzare la legislazione a qualsiasi livello; la sua previsione costituisce comunque la dimostrazione di un rinnovato interesse verso l'applicazione del principio di egualanza nel campo rappresentativo e non solo.

All'articolo 51, che – nella formulazione originale – stabiliva che: «Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche eletive in condizioni di egualanza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge», la Legge costituzionale n. 1 del 2003, ha aggiunto la seguente frase: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» aprendo la porta principale alle pari opportunità in Costituzione.

La riforma dell'articolo 51 non ha inteso alterare il concetto unitario di rappresentanza giunto a noi dallo Stato liberale, ma semplicemente integrare la disciplina costituzionale ponendo rimedio a quelle distorsioni esistenti nella pratica che da sempre impediscono l'effettività di una rappresentanza ideale. La volontà è quella di un'ampia e diversificata attività promozionale posta in essere dai soggetti della Repubblica, non necessariamente con atti normativi, di qui il riferimento ad “appositi provvedimenti” volti a promuovere le pari opportunità. Questo perché è chiaro che il problema della scarsità della componente femminile in politica non è solo un problema di quote, ma un problema culturale, sociale ed economico. Tutti questi fattori vanno considerati in maniera coordinata e unitaria, altrimenti l'egualanza sostanziale in politica sarà destinata a rimanere un'utopia.

condizioni di parità con gli uomini, il Parlamento europeo, con la risoluzione n. 169 del 1988, ha invitato i partiti politici a stabilire quote di riserva per le candidature femminili; è significativo che l'appello sia stato indirizzato ai partiti politici e non ai governi e ai parlamenti nazionali, riconoscendo così, in questo campo, l'impraticabilità della via di soluzioni legislative». Tali sollecitazioni purtroppo non hanno, almeno nella maggior parte dei casi, prodotto significativi effetti e le previsioni statutarie partitiche che dedicano spazio alla problematica della rappresentanza politica femminile sono decisamente limitate e per lo più volte a creare organi di aggregazione delle donne dalle incerte competenze e non certo a formare una vera classe politica femminile.

L'articolo 51 e il settimo comma del 117 si muovono nella medesima direzione: non solo sostengono la politica delle quote elettorali, ma sono uno sprone per il Legislatore e per gli altri soggetti istituzionali ad intraprendere un'azione complessa su ogni piano (anche economico e sociale) verso la realizzazione dell'eguaglianza sostanziale che non può esistere senza eguaglianza tra i sessi.

A dire il vero, è assai probabile che l'articolo 51 non avesse effettivamente bisogno di alcuna integrazione in quanto il suo significato, così come quello dell'articolo 3 a cui si collega, è decisamente chiaro e cioè: donne e uomini devono essere messi in condizione di accedere alle candidature in modo eguale; non si tratta di indifferenza del Legislatore ma di eguaglianza sostanziale ai sensi del secondo comma dell'articolo 3, per cui spetta al Legislatore ordinario realizzare il principio di eguaglianza al di là del genere in ogni direzione: dalla famiglia, al lavoro fino alla rappresentanza istituzionale. La circostanza per cui queste seppur significative (almeno dal punto di vista della sensibilità sociale) riforme costituzionali non fossero efficaci se non accompagnate dalla riflessione di un Legislatore intenzionato a realizzare effettivamente l'eguaglianza, è confermata dal fatto che finora non hanno condotto a significative modifiche dell'impianto legislativo esistente: la Legge elettorale n. 270 del 2005 non conteneva infatti alcuna previsione per incrementare la rappresentanza femminile, mentre la più recente e già contestatissima Legge n. 52 del 2015 (che diventerà operativa a partire dal luglio 2016) prevede semplicemente che «in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione».

Le riforme costituzionali, forse non necessarie, non state dunque in grado di modificare realmente l'aspetto dei nostri organi rappresentativi, e anche se grazie ai risultati delle ultime elezioni politiche il nostro Paese, secondo le stime dell'Inter-Parliamentary Union, è salito dal 60° al 29° posto nella classifica mondiale per presenza di donne in Parlamento, è altrettanto vero che la presenza e il potere decisionale delle donne negli organi direttivi politici e partitici sono sempre molto basse, e questo rappresenta un paradosso se si pensa che la maggioranza dell'elettorato è donna (la componente femminile dell'elettorato rappresenta infatti il 52% del totale). Le donne non solo devono essere presenti ma devono essere competenti e messe in grado di assumere decisioni e non semplicemente utilizzate quali organi decorativi di liste elettorali decisamente poco credibili.

Migliore appare la situazione generale a livello locale dove la Legge n. 215 del 23 novembre 2012 contenente *Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni* prevede l'obbligo per gli statuti comunali e provinciali di stabilire norme per assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettori del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. Tale previsione apre nuovi scenari: quote di lista e preferenza di genere nelle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali, riserva di un terzo dei posti nella composizione delle commissioni di concorso, tutte innovazioni di grande rilievo in grado di dare un contributo determinante al percorso della parità di genere²⁹.

²⁹ In perfetta sintonia con la Legge del 2012 si colloca la Legge dell'Emilia Romagna n. 91 del 25 giugno 2014, intitolata: *Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere* alla base della quale riposa l'idea di una società che concorre all'attuazione della Costituzione, promuovendo la rappresentanza paritaria nei luoghi della decisione, rimuovendo gli «ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle cariche elettorali» e conseguentemente dotandosi di correttivi paritari nella legge elettorale regionale. Sulla base di tale legge, nel luglio 2014 è stata approvata la nuova legge elettorale regionale che prevede, rispetto alla parità di genere, che nelle liste circoscrizionali provinciali devono essere rappresentati candidati di entrambi i generi in modo paritario, con lo scarto massimo di una unità in caso di numero dispari. Si introduce inoltre il criterio della doppia preferenza di genere per

In conclusione, la ricognizione effettuata dimostra certamente una grande attenzione della nostra Carta Costituzionale per il problema della parità di genere che viene declinato in tutti i settori fondamentali: dalla famiglia, al lavoro fino agli uffici pubblici. Tali indicazioni costituzionali sono state però solo in parte recepite dal Legislatore ordinario che non sempre e non in tutti i campi è stato capace di realizzare compiutamente il principio di parità al di là del genere. Ancora oggi il nostro Paese presenta significativi ritardi nell'ambito dell'occupazione, della conciliazione dei tempi lavoro-famiglia e nella gestione delle cure parentali per la maggior parte rimesse in esclusiva alla componente femminile della società. Il quadro non si dimostra più roseo, come evidenziato, neanche nell'ambito della rappresentanza politico-istituzionale; insomma è doveroso ammettere che la rivoluzione promessa dall'eguaglianza di genere non si è ancora realizzata e che ancora oggi le donne necessitano di misure di protezione, di interventi mirati, di "disuguaglianze di fatto" che possano condurre il sistema giuridico-istituzionale e sociale all'eguaglianza. Solo quando si avranno effettive eguali situazioni di partenza le azioni positive non saranno più necessarie; il traguardo non è irraggiungibile ma è ancora lontano e richiede grande impegno e coinvolgimento da parte di tutta la società, delle istituzioni e di ognuno di noi.

3. *Il puzzle eguaglianza e le tessere mancanti: sesso e religione*

Come evidenziato dalla ricostruzione precedente è innegabile l'attenzione dedicata dai nostri Costituenti e dalla Carta Costituzionale alla questione della parità tra i generi, la rivoluzione dell'eguaglianza senza distinzione di genere rappresentava un progetto ambizioso che ancora oggi si presenta incompiuto, tuttavia non per questo può essere considerata come una "missione impossibile" per un Paese che si qualifica democratico e pluralista³⁰.

L'intero impianto dell'articolo 3 si presenta come rivoluzionario perché l'affermazione dell'eguaglianza è di per sé rivoluzionaria e necessita di solide basi democratiche per non rischiare di rimanere come una mera affermazione di principio, una decorazione da appendere alla Costituzione di turno.

Nell'ambito dei parametri indicati dall'articolo 3 ce ne sono due che possono sembrare scollegati ma che in realtà hanno un profondo legame risentendo entrambi di un'attuazione parziale, ambigua e farraginosa: si tratta dei parametri del sesso e della religione.

Ma perché queste due declinazioni dell'eguaglianza risultano collegate e possono essere considerate anche in maniera unitaria? Effettivamente esistono collegamenti più o meno marcati tra tutti i parametri dell'eguaglianza ma in questo caso il rapporto è più forte poiché risulterà evidente dalla ricostruzione che seguirà come uno Stato che non riesce ad essere effettivamente laico e non realizza l'eguaglianza senza distinzione di religione assai difficilmente potrà percorrere decisamente la strada dell'eguaglianza al di là della barriera del sesso e questo è ancor più vero considerando che la religione cattolica – confessione di

cui, nel caso in cui l'elettore esprima due preferenze, la seconda deve essere riferita a un candidato di genere diverso dal primo pena l'annullamento della stessa.

³⁰ La ricerca dell'eguaglianza è evidente già nelle riflessioni di Platone che a tale proposito affermava: «Ci sono due specie di uguaglianza, hanno lo stesso nome, ma nei fatti sono quasi l'una contraria all'altra per molteplici ragioni. L'una può realizzarla ogni Stato e ogni legislatore, nella distribuzione delle cariche; è uguaglianza immediata per misura, peso, quantità, e nelle suddette distribuzioni può attuarsi anche con un sorteggio. L'altra, la vera e ottima uguaglianza, non a tutti è facile vederla. Il discernerla appartiene a Zeus, gli uomini la godono sempre in misura minima, ma per quanto sia piccola la misura in cui è presente negli stati e negli individui, è sempre fonte di ogni vantaggio. È dare di più a ciò che vale di più, di meno a ciò che vale di meno, dare a ciascuno ciò che gli spetta secondo il suo valore reale; così più grande onore a chi è migliore, il contrario a chi è nella condizione contraria per virtù ed educazione; a ciascuno il suo» (cfr. PLATONE, *Leggi*, VI, 757 C-D).

maggioranza per il nostro Paese – non appare molto incline né all'affermazione dell'autodeterminazione e indipendenza della donna, ancora relegata al ruolo di “angelo del focolare”, né tanto meno all'affermazione dei diritti di coloro che effettuano scelte sessuali lontane da una presunta “normalità”. In tal senso religione, laicità, parità di genere e sesso mostrano molti risvolti comuni e un grande vuoto normativo ancora presente.

Rispetto ad un possibile approccio religioso della Carta Costituzionale i Costituenti si sono confrontati a lungo con il problema del rapporto Stato-Chiesa e con l'influenza del fattore religioso sullo Stato mentre non hanno dedicato altrettanta attenzione alla formalizzazione costituzionale del principio di laicità.

Affermare l'eguaglianza al di là della religione dovrebbe infatti significare statuire il principio di laicità dello Stato ma effettivamente in quest'ambito l'esame del dato costituzionale evidenzia la totale mancanza di qualsiasi richiamo esplicito al principio di laicità quale carattere necessario dello Stato, e il termine *laicità* o *laico* non appare mai nell'intera Carta Costituzionale³¹. Questa indifferenza della Costituzione è alquanto temibile poiché la laicità non può considerarsi alla stregua di un assioma teorico o di una dottrina filosofica,

«a esaminarla con le lenti del giurista, non è insomma un'invariante rispetto alle scelte dei singoli ordinamenti nazionali. La laicità è figlia del diritto positivo [...] così come non esiste un'unica forma di democrazia, neppure esiste un'unica idea di laicità [...] il concetto di laicità è stato logorato dall'uso, finendo per subire una sorta di azzeramento semantico [...] si è differenziata un'ideologia laica da un metodo laico; un demone classificatore ha ulteriormente separato laicità, laicalità, laicismo [...] il concetto di laicità diventa sovabbondante, e diventa perciò sostanzialmente inutile, se non riusciamo ad ancorarlo a specifiche disposizioni costituzionali [...] ci serve un concetto “costituzionale” di laicità»³².

Per questo la laicità dovrebbe essere un principio costituzionale, e la scelta compromissoria operata dai nostri Costituenti non convince.

Il concetto di laicità non si limita al rispetto della separazione tra Stato e Chiesa, tra politica e sfera spirituale e religiosa, ma permette il consolidamento di valori comuni alla base del vincolo sociale del Paese, perseguiendo una doppia esigenza: la neutralità dello Stato da una parte e la protezione della libertà di coscienza dall'altra; così la laicità diviene il frutto di una combinazione tra storia, filosofia politica ed etica personale riposando sull'equilibrio tra i diritti, elemento essenziale delle moderne società frutto dell'integrazione e del multiculturalismo in cui si avverte particolarmente la difficoltà di regole che facilitino la comune convivenza.

La laicità non perde di attualità, anzi essa diviene un carattere necessario negli Stati delle società multiculturali, dove è sempre più impellente riuscire a trovare i principi capaci di garantire la civile convivenza tra le genti, culture e religioni diverse. La velocità nei cambiamenti globali ha portato, almeno in alcune circostanze, ad un ritorno del “sacro” e della dimensione religiosa nella vita di tutti i giorni; così ricompaiono fondamentalismi e integralismi che si credevano ormai superati con il loro corollario di dogmi, intolleranza e, in alcuni casi, terrore e morte³³. Questi conflitti sono evidenti anche nella vita quotidiana dei cittadini sempre più divisi tra chi chiede nuovi spazi di libertà e diritti e chi, al contrario, pretende di imporre una visione particolare di etica e del mondo attraverso le leggi.

In questa società sempre più pluralista, multiculturale, multietnica e multireligiosa deve essere rivalutato e rideclinato il concetto di laicità delle istituzioni, inteso come spazio neutro e comune per

³¹ Come nota, all'inizio della sua precisa ricostruzione, RIMOLI 1995.

³² Così si esprime, e non possiamo che concordare su tale visione, AINIS 2009, 73 ss.

³³ Così MONTI 2009, 7 ss.

tutti i cittadini e gli Stati; è solo la laicità infatti che potrà consentire l'accoglienza, nel reciproco rispetto, e non certo la religione assunta a valore civile³⁴.

Probabilmente, nella maggioranza, i Costituenti temevano che l'espressione del pensiero laico fosse strutturalmente votata ad un relativismo vuoto e indifferente incapace di condurre ad argomenti e ragioni credibili e coerenti e per questo hanno effettuato una scelta volta ad evitare le due posizioni ritenute "estreme" e cioè, da un lato l'affermazione dello Stato confessionale e dall'altro quella di un Stato laico di cui non si conoscevano i contorni; ciò pur tentando di affermare comunque la via del pluralismo religioso, lasciando però alle promesse dell'articolo 3 l'arduo compito di realizzare l'egualanza senza distinzione di religione. Realmente una riflessione sull'etica laica dimostra come questa tenda ad affermare il valore dell'esame razionale delle situazioni, sostenendo che grazie all'accrescimento del sapere, della conoscenza, del confronto si può giungere a scelte migliori; per questo lo Stato laico non impone i punti di vista di una parte della società al resto della popolazione, nemmeno se quella parte corrisponde alla maggioranza, ma proclama l'autonomia di coscienza e svolge un ruolo di arbitro non prescrivendo una "concezione buona" della vita e adoperandosi perché nessuno possa imporre la propria agli altri³⁵. Lo Stato è laico in quanto non è culturale, è separato da ogni cultura nella misura in cui riconosce il pieno valore delle differenze e, conformemente al carattere relativistico della democrazia, non ne assume alcuna in proprio³⁶. La laicità dunque non è solo separazione e indifferenza, ma anzi essa è soprattutto riconoscimento pieno e rispettoso della dignità dell'altro attraverso la salvaguardia della sua diversità culturale, religiosa e morale³⁷.

Manca dunque un concetto costituzionale di laicità e tale omissione potrebbe inficiare l'intero impianto pluralista e garantista della Carta, per questo dottrina e giurisprudenza si sono impegnate in una "esegesi creativa" del testo costituzionale al fine di ricomprendere comunque la laicità tra i principi fondanti.

Il concetto di laicità quale principio generale del nostro ordinamento viene quindi elaborato dalla dottrina ma soprattutto dalla giurisprudenza costituzionale. Il punto di partenza nella ricostruzione giurisprudenziale della laicità è costituito dalla Sentenza n. 203 del 1989 con cui la Consulta rinviene la laicità tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale³⁸. Tale pronuncia prende le mosse dalla spinosa questione dell'insegnamento della religione cattolica rispetto alla posizione degli studenti che decidono (o i cui genitori decidono) di non avvalersi di tale insegnamento che, ai sensi della Legge n. 121 del 1985 non può più considerarsi obbligatorio così come del resto va considerato l'eventuale insegnamento alternativo. In tale occasione la Corte afferma: «Il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta Costituzionale», inserendo così la laicità tra i valori fondanti della Carta e dello Stato, e descrivendo tale principio dicendo che:

«il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale [...] la scelta confessionale dello Statuto Albertino, ribadita nel Trattato lateranense del 1929, viene così anche formalmente abbandonata nel Protocollo addizionale all'Accordo del 1985, riaffermandosi anche in un rapporto bilaterale la qualità di Stato laico della Repubblica italiana».

³⁴ Cfr. ZAGREBELSKY 2009, 59.

³⁵ Sulla definizione di Stato laico cfr. HAARSCHER 1996 e la bella ricostruzione effettuata da MARGIOTTA BROGLIO 2005, 79.

³⁶ Così COLAIANNI 2012, 45 ss. Sul carattere relativistico della democrazia cfr. KELSEN 1929, 151.

³⁷ Sullo Stato laico di fronte all'altro si vedano le interessanti riflessioni di RIMOLI 2013, 296 ss.

³⁸ Cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 203 del 1989 in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1989, 890, con osservazioni di Saccomanno; MUSSELLI 1989; ed anche FLORIDIA, SICCARDI 1989.

Alla base del nostro Stato si trova quindi anche il principio di laicità e la religione cattolica non è più la religione di Stato, ma nonostante ciò viene mantenuto e considerato non costituzionalmente illegittimo l'insegnamento della sola religione cattolica nelle scuole dello Stato. Il *genus* “valore della cultura religiosa” e la *species* “principi del cattolicesimo nel patrimonio storico del popolo italiano” concorrerebbero a descrivere l'attitudine laica del nostro Stato-comunità, al servizio delle concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini³⁹.

L'esegesi della Sentenza del 1989 lascia alquanto perplessi in quanto, se da un lato la Corte afferma l'esistenza di uno Stato laico «entro un quadro normativo rispettoso del principio supremo di laicità» (punto 5), dall'altro, «proprio per la sua forma di Stato laico» (punto 7), inspiegabilmente conferisce solo ad una specifica religione una condizione privilegiata, rendendola unica confessione oggetto di studio (sia pur non obbligatorio) nelle scuole pubbliche»⁴⁰.

Conciliare il principio di egualità senza distinzione di religione con una laicità temperata dal riconoscimento del valore della sola cultura cattolica quale patrimonio storico dell'intero popolo italiano diviene una “missione impossibile” e dimostra che la nostra laicità costituzionale nasce viziata, è una «laicità battezzata e praticante» fondata «sulla norma implicita che continua a riconoscere al cattolicesimo – e non ai principi costituzionali – un ruolo pontificale nel processo d'integrazione societaria e, di conseguenza, un regime di privilegio in perfetta continuità con la natura di Nazione Stato e non di Stato-Nazione dell'Italia»⁴¹.

L'inevitabile contraddizione posta alla base della “laicità all'italiana” si ripercuote inevitabilmente sul diritto positivo ed in particolare sui diritti delle donne ed in generale delle minoranze; molti sono infatti i settori della legislazione che risentono della mancanza di laicità: dalla scuola, alla famiglia, alle coppie di fatto etero ed omosessuali, alla procreazione assistita, alla questione del fine vita, fino alla gestione dei simboli religiosi e in molti di questi rileva in maniera determinante l'applicazione del principio di egualità senza distinzione di sesso unendo in un unico amaro destino le donne⁴² e i “diversamente sessuati”⁴³.

Il concetto di un'egualità laica e senza distinzione di sesso stenta a decollare nel nostro Paese e il Legislatore alterna all'omissione legislativa – come nel caso delle unioni omosessuali – l'intervento eticamente orientato – come nel caso della procreazione medica assistita –, cioè la

³⁹ Secondo i giudici della Consulta con l'accordo del 1984: «emerge un carattere peculiare dell'insegnamento di una religione positiva: il potere suscitare, dinanzi a proposte di sostanziale adesione ad una dottrina, problemi di coscienza personale e di educazione familiare, per evitare i quali lo Stato laico chiede agli interessati un atto di libera scelta».

⁴⁰ Mettendo in tal modo in discussione la stessa egualità tra le diverse confessioni religiose o come causticamente segnalato da ROTA 2014.

⁴¹ Cfr. FERRARI 2008, 1123 ss.

⁴² Sull'inscindibile legame tra laicità e donne cfr. D'AMICO 2013.

⁴³ Mi si conceda questa definizione per identificare gli esponenti LGBT ed anche coloro che ancora non vengono ricompresi in tale sigla. LGBT è un acronimo di origine anglosassone che tiene insieme le parole lesbica, gay, bisessuale e transessuale (transgender). A volte si declina anche come LGBTQI, comprendendo le persone che vivono una condizione interessuale e il termine *queer*. Per bisessuale si intende la persona che sceglie di vivere relazioni affettive, di intimità e sessuali con partner sia del proprio che dell'altro sesso biologico. La bisessualità è un orientamento sessuale, non coinvolge l'identità di genere; la persona vive in modo soddisfacente la propria appartenenza al genere maschile o femminile e non ha alcuna intenzione di intervenire per modificare i propri caratteri sessuali. *Queer* invece è un termine inglese che significa strano, insolito. Veniva usato in passato in senso spregiativo nei confronti degli omosessuali, ma è stato ripreso in tempi recenti in chiave politico/culturale e rovesciato in positivo da una parte del movimento LGBT per indicare tutte le sfaccettature dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale, rifiutando al tempo stesso le categorie più rigidamente fissate ancora presenti nel termine LGBT e rivendicandone il superamento. Intersessuale, infine è la persona che nasce con i genitali e/o i caratteri sessuali secondari non definibili come esclusivamente maschili o femminili.

“norma ad una dimensione” nella quale la giuridicità diviene veicolo obbligato di una sola etica⁴⁴.

Si potrebbe obiettare che la causa di tale comportamento dissociato non è obbligatoriamente da rinvenirsi nella laicità *sui generis* che caratterizza il nostro ordinamento, tuttavia se non è questa la causa allora resta da interrogarsi per definire che cosa impedisca realmente al nostro Legislatore di occuparsi in maniera laica, neutrale, senza pregiudizi, dei grandi temi etici che contraddistinguono i nostri tempi e perché le poche volte in cui infine decide di affrontare tali sfide dimostrò un’arretratezza giuridica realmente ingiustificabile.

Oggi appaiono lontanissimi gli anni del dibattito sociale e politico che condussero all’approvazione della Legge n. 194 del 1978 contenente *Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza*, legge a cui si arrivò grazie alle iniziative dei movimenti femminili e femministi, grazie alle componenti più avanzate dello schieramento politico parlamentare, ma anche per merito della Consulta che nel 1975 rifiuta la punizione penale della donna che abortisce, prevista dalla legislazione fascista del 1930, e afferma nettamente la prevalenza dei diritti della donna rispetto a quelli del concepito che ancora persona non è⁴⁵. Tutelare il valore sociale della maternità significa chiamare in causa la società nel suo complesso affinché sia possibile che le scelte procreative siano libere e responsabili, e che anche di fronte alla difficile decisione di interrompere una gravidanza prevalga il diritto all’autodeterminazione. La società insomma deve saper predisporre percorsi e strumenti di prevenzione, educazione e assistenza che conducano all’affermazione della “libertà di non abortire”, ma deve anche sapere fare un passo indietro dinanzi all’autodeterminazione e alla volontà della donna.

La Legge del 1978 – composta da 22 articoli – chiarisce sin dall’inizio il valore sociale della maternità e la tutela della vita umana, così come il fatto che l’interruzione volontaria della gravidanza non deve essere considerata quale mezzo per il controllo delle nascite. Nell’impianto complessivo merita particolare attenzione la previsione relativa alla pratica dell’obiezione di coscienza⁴⁶, previsione che risponde pienamente alla necessaria conciliazione tra autodeterminazione del singolo e principio di laicità da un lato e libertà di coscienza degli operatori sanitari dall’altro, valori tutti fondamentali ed egualmente degni di protezione e tutela. Se la Legge del 1978 è uscita indenne dalla consultazione referendaria del 1981 non sembra però riuscire a fare altrettanto rispetto all’uso strumentale che si sta

⁴⁴ In questo senso cfr. PRODI 2000; RODOTÀ 2009-2010, 67.

⁴⁵ Cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 27 del 1975 in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1975, 117.

⁴⁶ L’articolo 9 della Legge del 1978 recita: «Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell’obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dello ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento della abilitazione o dall’assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette alla interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l’esecuzione di tali prestazioni.

L’obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.

L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l’espletamento delle procedure previste dall’articolo 7 e l’effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale. L’obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

L’obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l’ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l’interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente».

facendo attualmente dell’obiezione di coscienza, che portata al parossismo impedisce di fatto in molti casi l’esercizio del diritto di scelta della donna imponendo l’assolutezza del diritto individuale della coscienza del medico rispetto a quello della libera scelta informata e consapevole della donna stessa.

Ecco dunque come una legge laica quale può essere considerata la Legge n. 194 viene, in uno Stato dove in realtà il principio di laicità non esiste, messa in discussione e interpretata in maniera distorta e confessionale in nome di una presunta contrapposizione fra i diritti della donna e quelli del nascituro. Ecco come la mancata egualanza senza distinzione di sesso e di religione mortifica i diritti di tutti i consociati. Rispetto a questa “stortura” italiana si ricorda che nell’agosto del 2012 è stato presentato, al Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa, un reclamo collettivo a norma dell’articolo 3 del Protocollo addizionale della Carta sociale europea, volto a contestare che, a causa dell’elevato numero di medici, anestesisti e personale sanitario che in forza dell’articolo 9 della legge 194 sollevano obiezione di coscienza e sono perciò esonerati dalle procedure abortive, di fatto il servizio sanitario italiano nel suo complesso non garantisce il diritto alla salute nei confronti di una categoria di persone particolarmente vulnerabili quali sono le donne che richiedano di interrompere una gravidanza. La tutela del diritto alla salute è riconosciuta dall’articolo 11 della Carta sociale europea, che impegna gli Stati contraenti ad assicurare «l’effettivo esercizio del diritto alla protezione della salute» adottando misure dirette ad eliminare «le cause di una salute deficitaria», ad educare le persone – tramite consultori e servizi d’istruzione – alla salvaguardia responsabile del proprio stato di salute, a prevenire le malattie e gli infortuni. Il reclamo fa perno inoltre sul principio di non discriminazione nel godimento dei diritti riconosciuti dalla Carta sociale europea. Considerando il diritto di accedere all’interruzione di gravidanza nell’ambito del diritto sociale alla salute, i reclamanti hanno agito di fronte al CEDS, le cui decisioni hanno però debole efficacia, anche per effetto dell’incerta vincolatività giuridica che attualmente caratterizza la Carta sociale europea, sia per quanto riguarda il seguito eminentemente politico delle decisioni del CEDS, sia per quanto riguarda la loro limitata (ancorché crescente) incidenza nella giurisprudenza dei giudici nazionali. Tuttavia, non è da escludersi che l’oggetto del reclamo al Comitato europeo dei diritti sociali possa essere in futuro portato anche all’attenzione della Corte EDU in forza del principio di autodeterminazione di cui all’art. 8 della Carta dei diritti, ricevendo in tale sede una protezione più efficace se non nel merito, certamente quanto a conseguenze derivanti da un’eventuale condanna del nostro Paese. In ogni caso, il 10 settembre 2013 è stata emessa dal CEDS una decisione contro l’Italia e l’8 marzo 2014 ne sono state rese note le motivazioni⁴⁷. Con la decisione del settembre del 2013 il Comitato Europeo ha accolto tutti i profili di violazione. In particolare, in relazione alla violazione dell’art. 11 della Carta Sociale Europea, che riconosce e garantisce il diritto alla salute, il Comitato Europeo ha ritenuto che: la garanzia dei diritti riconosciuti dalla Carta Sociale Europea deve essere assicurata non solo attraverso disposizioni astratte, ma con misure che rendano concretamente effettivo il loro esercizio (§ 162); il rispetto dei diritti delle donne in questa materia e la risoluzione successiva dei problemi che esse incontrano nell’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza non possono essere affidati alle autorità amministrative o giudiziarie (§ 164); l’esercizio del diritto di sollevare obiezione di coscienza non può compromettere il diritto delle donne di accedere all’interruzione volontaria di gravidanza, come garantito dalla legge (§ 165); le autorità competenti non assicurano il diritto delle donne di accedere all’interruzione volontaria di gravidanza, alle condizioni previste dalla legge n. 194, e ciò si traduce in una violazione del loro diritto alla salute garantito e tutelato dalla Carta Sociale Europea

⁴⁷ Per la decisione sul reclamo n. 87/2012 del caso *International Planned Parenthood Federation – European Network (IPPF EN) v. Italy* cfr. <http://www.biodiritto.org/index.php/item/456-comitato-europeo-dirittisociali-decisione-su-aborto-e-obiezione-di-coscienza-in-italia>.

(art. 11) (§ 174 ss.); ancora le donne sono spesso costrette a spostarsi da una struttura all'altra, compromettendo così il loro diritto alla salute. Lo stato di fatto di disapplicazione della legge n. 194 determina dunque la violazione della Carta Sociale Europea (art. E) (§ 194).

Fino ad ora non sembra che il nostro Paese abbia preso seriamente in considerazione questa decisione per cui continua il sottile (neanche tanto) boicottaggio frutto dell'indiscriminata pratica dell'obiezione di coscienza, accompagnata da veglie, preghiere e manifestazioni fuori dai luoghi di cura accanto alle dichiarazioni di politici pronti a modificare la Legge del 1978 al fine di mortificare la posizione della donna. Così, come già evidenziato, l'applicazione "eticamente orientata" se non confessionale, di una legge laica, in mancanza di un effettivo principio generale di laicità dell'ordinamento, può giungere alla vanificazione del fondamentale diritto di autodeterminazione della donna mettendo a rischio lo stesso principio di egualianza.

La vicenda della Legge n. 194 non è l'unico esempio di come uno Stato ingannevolmente laico metta a rischio i diritti delle donne e il principio di egualianza. Altro noto e sconcertante esempio è quello offerto dalla Legge n. 40 del 2004, contenente *Norme in materia di procreazione medica assistita*⁴⁸.

Questa Legge conosciuta quale "legge burqua" è il simbolo della difficoltà nel nostro Paese di affrontare in modo adeguato e laico temi e questioni che incidono sulla salute, sull'esistenza delle persone e sui loro progetti di vita, nonché sul rapporto con la medicina e l'evoluzione scientifica. Fin dalla sua nascita ha rivelato contraddizioni e limiti, suscitando accesi dibattiti sui diritti, sulla ricerca clinica e sperimentale e soprattutto sulla sua costituzionalità. Dal proibizionismo esasperato del testo originario si evince la volontà di imporre un modello di gestione del corpo della donna sottratto alla libera disponibilità della persona interessata; l'intero testo era intriso di una forte ideologia integralista, nonché di un cattivo rapporto con la scienza e l'evoluzione della medicina. La preoccupazione di fondo non era quella per la salute della donna, per l'equilibrio della coppia, bensì la tutela dell'embrione che diventava una sorta di soggetto a sé stante, unico degno di protezione contrapposto alle stesse persone che lo avrebbero messo al mondo: in tal modo la legge andava oltre quelli che avrebbero dovuto essere i suoi compiti entrando nel merito di come e quando una persona e/o una coppia possano legittimamente avere un figlio, violando il principio di autodeterminazione posto alla base del concetto di persona costituzionale. Questa barbarie legislativa è stata oggetto, nel giugno del 2005, di un contestato e boicottato *referendum* abrogativo che non ha raggiunto il *quorum* necessario dei votanti. Quello che non ha voluto o potuto fare il corpo elettorale lo hanno fatto però la magistratura ordinaria, la giustizia costituzionale ed anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo che ha precisato che quando: «un aspetto particolarmente importante della vita di un individuo o della sua identità è in gioco, il margine concesso allo stato sarà limitato» e ancora che «il diritto ad avere un bambino è un aspetto particolarmente importante della vita personale e familiare, tale da assurgere ad un vero e proprio diritto»⁴⁹.

Gli interventi giudiziari ci consegnano oggi una legge del tutto smembrata e resa fortunatamente inoffensiva, ristabilendo, pur in mancanza di una nuova previsione normativa, un equilibrio dei diritti e degli interessi coinvolti e tutelati dalla nostra Carta Costituzionale come: il diritto alla salute e il diritto di autodeterminazione ed ancora l'autonomia e la responsabilità del medico.

Ecco dunque come, in maniera opposta rispetto a quanto avvenuto per la Legge sull'interruzione della gravidanza, nel caso della procreazione medica assistita una legge ideologicamente orientata, o

⁴⁸ Sulla Legge n. 40 del 2004 cfr. nell'ambito di una bibliografia assai estesa CELOTTO, ZANON 2004; VILLANI 2004; FLAMIGNI, MORI 2005; D'AMICO, PELLIZZONE 2010; RODOTÀ 2009-2010, 68 ss; D'AMICO et al. 2010; COSTANTINI et al. 2015.

⁴⁹ Cfr. Punto 93, Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 1 aprile 2010, Prima Sezione, Ricorso 57813/00, S.H. e altri v. Austria. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si è occupata – censurando – della Legge n. 40 del 2004, con la Sentenza del 28 agosto 2012 Costa e Pavan v. Italia.

per meglio dire confessionale, frutto di un pregiudizio ideologico volto a tutelare una vita umana astratta a scapito dei diritti fondamentali delle donne, è stata progressivamente smantellata grazie all'interpretazione laica, attenta e coraggiosa dei giudici ordinari e della Corte Costituzionale.

Così in un Paese che non conosce effettivamente il significato del principio di laicità si verificano al contempo tentativi di smantellamento di leggi democraticamente laiche e approvazioni di leggi confessionalmente orientate, il tutto a prevalente detimento della parte femminile del popolo con buona pace del principio di egualità.

La violazione del principio di egualità senza distinzione di sesso appare dunque strettamente connessa alla evanescente statuizione della laicità del nostro ordinamento, e tale legame risulta particolarmente evidente osservando il trattamento (o meglio il non-trattamento) riservato dal nostro ordinamento giuridico ai "diversamente sessuati", trattamento rispetto al quale, purtroppo non sembra che nemmeno la Consulta sia pronta ad esercitare un'azione di efficace contrasto, confidando nei futuri (...) interventi legislativi.

Come noto, fino ad ora il nostro ordinamento non si è preoccupato di adottare una normativa organica a disciplina delle unioni fra soggetti dello stesso sesso e le norme vigenti del diritto di famiglia sembrano precludere ogni riconoscimento giuridico di tale tipo.

La questione, al centro da tempo del dibattito politico e culturale, è arrivata anche al vaglio della Corte Costituzionale che si è pronunciata, in maniera poco convincente, con la Sentenza n. 138 del 2010 con cui è stata chiamata a giudicare sulla legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis e 156-bis Codice Civile, «nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso»⁵⁰.

Nel caso in questione la Corte ha ammesso il giudizio e riunito due ricorsi di legittimità: uno presentato dal Tribunale di Venezia e l'altro dalla Corte d'Appello di Trento con cui si chiedeva il vaglio della Corte rispetto a diversi articoli del Codice Civile nella parte in cui sembra non essere consentito alle persone omosessuali di contrarre matrimonio prendendo quale parametro costituzionale gli articoli 2 e 3⁵¹. Ammettendo le questioni al suo giudizio la Corte condivide il presupposto normativo posto alla base delle due ordinanze di rimessione e cioè la circostanza che nel nostro ordinamento, secondo l'attuale assetto normativo, sussiste un divieto di matrimonio per le coppie omosessuali. Tale divieto, pur non essendo statuito in maniera diretta e dettagliata, emerge dalle norme censurate e cioè specificamente gli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis del Codice Civile, come pure dalla disciplina della filiazione legittima e da altre discipline collegate al matrimonio quali quella relativa ai casi di scioglimento del matrimonio stesso, discipline che presuppongono la, o che risultano comunque improntate alla, differenza di sesso dei coniugi⁵².

⁵⁰ Cfr. Sentenza Corte Costituzionale n. 138 del 2010 in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2010, 1604, con osservazione di ROMBOLI.

⁵¹ Cfr. Tribunale di Venezia, Sez. III civile, ordinanza del 3 aprile 2009; Corte d'appello di Trento, ordinanza del 29 luglio 2009.

⁵² Si ricorda che tra i 28 Paesi dell'Unione Europea l'Italia è uno dei nove che ancora non prevede alcun tipo di tutela per le coppie omosessuali, il panorama europeo registra infatti un'ampia maggioranza di Paesi che riconoscono nuove forme di unioni civili aprendole anche alle coppie omosessuali, oppure la creazione di strumenti *ad hoc* solo per le coppie omosessuali. Rispetto alla prospettiva comparata, merita una specifica riflessione il *referendum* svolto in Irlanda il 22 maggio scorso, indirizzato a modificare la Costituzione al fine di introdurre, nell'articolo che definisce l'istituto della famiglia, la clausola per cui «il matrimonio può essere contratto in base alla legge da due persone, senza distinzione di sesso». Nel Paese – di *cattolicissima* tradizione – erano già previste le Unioni Civili anche per le coppie dello stesso sesso, ma con la consultazione referendaria (la prima di questo genere) si è voluto legittimare costituzionalmente il matrimonio omosessuale. Tale *referendum* – che ha registrato una netta vittoria dei favorevoli alla modifica – assume un particolare significato per la modalità adottata ed anche perché l'Irlanda fino al 1993

La Sentenza n. 138 del 2010, nell'affrontare la questione del riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali, dimostra un atteggiamento alquanto interlocutorio della Corte che, diversamente da quanto accaduto in altre occasioni, sembra preferire la cautela e non "invadere" il campo del Legislatore, malgrado la sostanziale inerzia da esso dimostrata in tutti questi anni.

La Corte ha diviso la questione sottoposta dichiarandola infondata rispetto agli articoli 3 e 29 Cost. ed inammissibile in riferimento agli articoli 2 e 117, 1° comma, in particolare, per quel che concerne gli articoli 2 e 117, 1° comma, viene dichiarata l'inammissibilità della questione, in quanto diretta ad ottenere una pronuncia additiva «non costituzionalmente obbligata».

Effettivamente il nostro ordinamento giuridico rispetto al matrimonio tra persone dello stesso sesso non contiene né esplicativi divieti né alcun tipo di previsione regolatrice, probabilmente anche perché il problema non si era manifestato apertamente né nel 1942 e tantomeno nel 1975 con l'approvazione della riforma del diritto di famiglia. In ogni modo, pur mancando una statuizione precisa, è evidente che l'istituto del matrimonio come tratteggiato dall'attuale ordinamento italiano si limita all'unione tra persone di sesso diverso, riferendosi al marito e alla moglie quali "attori" della celebrazione, protagonisti del rapporto coniugale e autori della generazione (articoli 107, 108, 143 e ss e 231 e ss). Tuttavia, anche accettando tale stato di fatto, è innegabile che nuovi bisogni, legati all'evoluzione della cultura e della civiltà, chiedono tutela e così facendo impongono un'attenta riflessione sull'eventuale persistente compatibilità dell'interpretazione tradizionale con i principi costituzionali. Inoltre non si può trascurare come il diritto di sposarsi sia ormai considerato a pieno titolo, a livello sovranazionale, tra i diritti fondamentali della persona⁵³ come d'altronde lo stesso giudice delle leggi ha affermato in alcune sue precedenti pronunce, riconoscimento che evidentemente non coinvolge però le persone omosessuali⁵⁴.

Sulla base delle ordinanze di rimessione la Corte si concentra sulla possibile qualificazione delle unioni omosessuali quali formazioni sociali e sull'eventuale protezione ad esse garantita dall'articolo 2, e procedendo in maniera innovativa annovera tali unioni nell'alveo delle formazioni sociali affermando che

«per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».

Tuttavia la Corte esclude che tale riconoscimento giuridico debba obbligatoriamente manifestarsi attraverso un'equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio, lasciando alla discrezionalità del

considerava l'omosessualità reato. Quanto avvenuto dimostra che la tradizione e la religione cattolica che caratterizzano comunque il Paese non necessariamente devono guidare l'azione del Legislatore che si è dimostrato attento e aperto ai cambiamenti della società; una vera lezione per il nostro Legislatore "dormiente". Per una prima riflessione sul referendum irlandese cfr. SCHILLACI 2015; ROTELLI 2015.

⁵³ Cfr. gli articoli 12 e 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948; Articoli 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU) e gli Articoli 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000, oggi parte costitutiva del Trattato di Lisbona.

⁵⁴ La Corte ha infatti riconosciuto il diritto di sposarsi con la persona prescelta (cfr. Sentenza n. 445 del 2002 in *Giurisprudenza Costituzionale*, 2002, 3634), così come il diritto di non sposarsi (cfr. Sentenza n. 166 del 1998, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1998, 1419).

Legislatore il compito di individuare le forme di garanzia e riconoscimento più consone rispetto alle esigenze di queste inedite formazioni sociali⁵⁵.

Non vi è dunque violazione dell'articolo 2 e nemmeno dell'articolo 3 e del principio di egualianza, in quanto la normativa del Codice Civile, oggetto del sindacato, che contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi illegittima sul piano costituzionale in quanto è in sintonia con gli articoli 29 e 30, e «non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio»⁵⁶. In tal senso i caratteri essenziali dell'istituto del matrimonio che i costituenti avrebbero incorporato nella disposizione costituzionale si rifanno direttamente alla disciplina codicistica; e quindi Codice Civile e Costituzione appaiono in perfetta armonia nella disciplina del vincolo matrimoniale, caratterizzato in entrambi dal paradigma eterosessuale che non può essere superato per via ermeneutica⁵⁷. La chiusura ad un'interpretazione evolutiva ed adeguatrice del paradigma eterosessuale non è però considerata dal giudice delle leggi come definitiva in quanto potrà comunque essere superata dall'intervento legislativo, e questo è l'unico margine di speranza lasciato alle coppie omosessuali. La Corte chiude quindi all'integrazione *per via giudiziaria* (chiusura che vale sia per i giudici comuni che per la Corte

⁵⁵ La Corte afferma che: «spetta al parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando alla Corte Costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni. Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza», delineando così il compito del Parlamento, come pure un suo possibile ruolo in materia in un futuro.

⁵⁶ Infatti, dice la Corte, se è pur vero che «i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere "cristallizzati" rispetto all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi»; bisogna anche puntualizzare che tale «interpretazione non può spingersi fino al punto d'incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata». E continua spiegando come «la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al dibattito svolto in sede di Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo sconosciuta. I costituenti, elaborando l'art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva una precisa conformazione ed un'articolata disciplina nell'ordinamento civile. Pertanto, in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso». Per questo la Corte respinge l'idea di una modifica in via ermeneutica del preceitto costituzionale dell'articolo 29, perché «non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un'interpretazione creativa». Il significato dell'articolo 29 è confermato dal fatto che la previsione successiva si occupa dei figli (art. 30), sottolineando l'importanza della «finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale».

⁵⁷ Tale argomentazione non convince perché, come spiega assai chiaramente Pezzini, «cercare nell'intenzione dei costituenti l'interpretazione delle norme costituzionali sulla famiglia risulterebbe particolarmente incongruo: da un lato, il dato materiale della trasformazione sociale radicale intervenuta nel corso degli ultimi sessant'anni rende irrimediabilmente invecchiati, al limite della incomprensibilità, i toni e gli accenti del dibattito costituenti; dall'altro, la notevole articolazione e l'alto tasso ideologico delle posizioni espresse in sede di Costituente rendono particolarmente difficile ricavarne un orientamento univoco. Si noti peraltro che, anche se il dibattito costituenti sulla famiglia appare, per molti aspetti, altrettanto ideologico di quello attuale, resta comunque più ricco di rimandi e di riferimenti alle circostanze materiali ed alle situazioni effettive in cui i diritti della famiglia e dei suoi componenti appaiono bisognosi di tutela; al punto che, guardando alla concretezza delle discussioni svolte nella Terza Sottocommissione, sorge il dubbio che, in questo campo come in generale nella formulazione delle garanzie costituzionali dei diritti sociali ed economici, l'egemonia da parte della Prima Sottocommissione abbia determinato un sacrificio eccessivo delle istanze di specificazione delle norme, a partire dal quale si è consolidato il difetto tutto italiano di un accentuato strabismo tra il piano dell'affermazione del principio ed il piano della sua attuazione, costruiti come vicende separate e prive di momenti di incontro e connessione giuridica». Cfr. PEZZINI 2010, 2715.

stessa) ed apre al cambiamento da parte del Legislatore, senza raccogliere direttamente le istanze di trasformazione ordinamentale provenienti dall’evoluzione dei costumi, ma confidando in un Legislatore positivo e attento (...). Insomma la Corte “decide di non decidere” non vuole essere *costretta* a pronunciare una sentenza additiva che non ritiene essere “costituzionalmente obbligata” e seppure riconosce che l’unione omosessuale rientra nell’ambito delle “formazioni sociali” (e in tale ambito non può che essere una variante di “famiglia”) in quanto rappresenta una forma di stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, che devono poter godere del diritto fondamentale al vivere liberamente la propria unione ottenendo il relativo riconoscimento giuridico e relativi diritti e doveri, non riesce però ad andare oltre: non equipara quindi le unioni omosessuali al matrimonio, non estende la disciplina di questo alle coppie omosessuali e attende fiduciosa i futuri interventi legislativi in materia.

L’unione omosessuale si presenta così come una formazione sociale in cui si sviluppa la personalità umana, ma la sua disciplina non è né quella codicistica, né tantomeno quella della Costituzione, bensì sarà, un giorno, quella che il Legislatore sceglierà di adottare. Ecco dunque come la Corte ha “abbandonato” le formazioni sociali *unioni omosessuali* nel “limbo” di un diritto che non c’è⁵⁸.

La Sentenza del 2010 non è stigmatizzabile solo perché la Corte confida eccessivamente nel Legislatore auto-limitando drasticamente il proprio ruolo ermeneutico, ma anche perché effettivamente l’omissione ripetuta del Legislatore e quella della Consulta violano il principio di egualità, poiché la questione era (e rimane) sostanzialmente una questione di egualità, in quanto le norme che possono definire la condizione del soggetto omosessuale sono le stesse che garantiscono pari dignità sociale a tutte le persone e che affermano l’egualità *senza distinzioni di sesso*. Si viola il principio di egualità perché ciò che si assicura giuridicamente al soggetto eterosessuale, nell’ambito di una relazione di coppia eterosessuale, viene invece inspiegabilmente negato al soggetto omosessuale nell’ambito di una relazione di coppia omosessuale. Anche perché, come detto, non si rinviene alcun istituto “altro” rispetto al matrimonio di cui all’articolo 29 della Costituzione che possa essere adattato alle esigenze delle coppie omosessuali, e precludere l’accesso all’unico matrimonio riconosciuto significa *de facto* stabilire un privilegio per alcuni soggetti (le coppie “normali”) e creare al contempo un pericoloso precedente che rimanda l’attribuzione e la gestione di alcuni diritti inviolabili alla discrezionalità legislativa.

È opportuno sottolineare che quando parliamo di egualità senza distinzione di sesso parliamo di un diritto costituzionale che rileva di per sé indipendentemente da quanti soggetti effettivamente ne beneficino, perciò la questione del matrimonio omosessuale riguarda tutti e tutte e non una sparuta minoranza. Per questo l’evidente “sudditanza” del Legislatore ai precetti magisteriali della Chiesa Cattolica⁵⁹ non può essere tollerata, e questo purtroppo è quanto accade quando manca effettivamente un

⁵⁸ Sul “monito” rivolto al Parlamento, merita di essere ricordata la *Relazione* del Presidente Franco Gallo tenuta nella riunione straordinaria della Corte Costituzionale del 12 aprile 2013, appositamente convocata alla presenza del Presidente della Repubblica, dei Presidenti delle Camere e del Governo proprio per rappresentare «alcuni problemi istituzionali e ordinamentali» e per sottolineare che le esortazioni della Corte al Legislatore «non equivalgono al mero auspicio ad un mutamento legislativo, ma costituiscono l’affermazione – resa nell’esercizio tipico delle funzioni della Corte – che, in base alla Costituzione, il Legislatore è tenuto ad intervenire in materia». Il Presidente Gallo aveva richiamato espressamente la Sentenza n. 138 del 2010, ricordando come essa avesse «affidato al Parlamento la regolamentazione della materia nei modi e nei limiti più opportuni», aggiungendo anche che, quando già era accaduto che il Parlamento non avesse dato seguito ad analoghi inviti, la Corte si era vista costretta a dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme non emendate.

⁵⁹ Diverso è l’atteggiamento maturato negli ultimi anni dalle Chiese protestanti, quantomeno quelle europee: luterani, calvinisti, anglicani, valdesi, in modi e tempi diversi hanno aperto all’omosessualità, tanto che persone apertamente gay possono fare carriera al loro interno e le unioni di gay e lesbiche possono essere ufficialmente celebrate, o quantomeno benedette, da un ministro di culto. Il 7 giugno del 2015 nella Chiesa Valdese di piazza Cavour a Roma si è celebrata la prima benedizione di un’unione gay tra due uomini. Per la chiesa di piazza Cavour si tratta della seconda benedizione di unioni *same-sex*, la prima riguardava una coppia di donne ed era avvenuta nel 2013. Si segnala come

principio di laicità alla base della costruzione costituzionale e si afferma una laicità “battezzata” e praticante⁶⁰.

La questione del matrimonio omosessuale sembra dunque destinata a rimanere all’ordine del giorno ancora per molto tempo come testimoniano le recenti iniziative di alcuni Comuni che hanno istituito registri per la trascrizione dei matrimoni omosessuali contratti all’estero e l’opposizione dimostrata dal Governo in materia⁶¹, alcune recenti vicende giudiziarie⁶², così come la polemica relativa alla discussione della Proposta di Legge volta a contrastare in maniera più efficace l’omofobia e la transfobia.

Così una questione basata sull’applicazione del principio di egualianza senza distinzione di sesso non viene affrontata dal nostro Legislatore che nuovamente si dimostra eticamente orientato e penalizza i diritti di una parte dei propri cittadini.

La rivoluzione promessa dal principio di egualianza non è ancora riuscita a realizzarsi pienamente, gli ostacoli maggiori sono rappresentati ancora oggi dai parametri del sesso e delle religioni rispetto ai quali il nostro Legislatore si dimostra eticamente orientato e non laico e neutrale come richiederebbero i tempi. La religione, la cultura, la tradizione, le convenzioni sociali, la politica, o un pericoloso insieme di tutto ciò, rendono l’egualianza senza distinzione di sesso e religione ancora lontana⁶³. Tuttavia, come ricorda il Rapporto ONU *Progress of the World’s Women 2015-2016*,

anche l’ebraismo progressista (comunque minoritario) mantenga un atteggiamento di apertura nei confronti dell’omosessualità.

⁶⁰ Il problema non sono i giustificabili timori della Santa Sede, che nel suo territorio può adottare le regole che ritiene opportune, bensì il fatto che tali posizioni influenzino le decisioni dello Stato laico italiano che dovrebbe invece unicamente confrontarsi con le esigenze ed i chiari segnali provenienti dalla società civile e procedere in tempi brevi, come richiesto dalla Corte Costituzionale nel 2010, alla predisposizione di una disciplina delle unioni eterosessuali ed omosessuali nel senso dell’egualianza e del rispetto dei diritti di tutti i soggetti interessati.

⁶¹ Rispetto alla trascrizione è opportuno sottolineare come, nella maggior parte dei casi che si sono manifestati fino ad oggi, sia i funzionari pubblici che i giudici sembrano convergere sull’idea per cui nel nostro Paese oltre all’impossibilità di celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso, risulta impossibile anche l’eventuale trascrizione di matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso. Si ricordano a tale proposito i pareri contrari espressi nel luglio e ottobre 2004 dal Ministero dell’Interno e il recente richiamo del Ministro Alfano, nell’ottobre 2014, contro i sindaci che, nel silenzio della legge, avevano istituito registri di trascrizione per i matrimoni omosessuali contratti all’estero. La Circolare inviata dal Ministero ai Prefetti, nell’ottobre del 2014 ordinava il ritiro e la cancellazione delle trascrizioni delle nozze gay celebrate all’estero e in caso di inerzia avvisava che sarebbe stato direttamente il Ministero ad annullare d’ufficio gli atti illegittimamente adottati, in quanto la disciplina dell’eventuale equiparazione dei matrimoni omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso e la conseguente trascrizione delle unioni omosessuali celebrate all’estero nei registri dello stato civile rientrano nella competenza esclusiva del Legislatore nazionale.

⁶² Emblematica la vicenda del Tribunale di Grosseto che, nell’aprile del 2014, ha riconosciuto che «è trascrivibile l’atto di matrimonio celebrato all’estero tra persone omosessuali, non esistendo nell’ordinamento italiano alcun impedimento alla trascrizione nei registri dello stato civile dell’atto di matrimonio contratto all’estero, secondo le forme previste dalla legge straniera, non avendo la trascrizione natura costitutiva, ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé sulla base del principio *tempus regit actum*». Questa pronuncia a dir poco rivoluzionaria è stata poi annullata, per motivi procedurali legati alla corretta individuazione della controparte, nel settembre del 2014 dalla Corte di appello di Firenze che non è comunque entrata nel merito del matrimonio omosessuale o della sua trascrizione se contratto all’estero. La questione dunque non può dirsi risolta in via definitiva. Su tale pronuncia cfr. SEGNI 2014, 673.

⁶³ Rispetto all’evoluzione culturale necessaria nel nostro Paese per potere effettivamente affermare l’egualianza senza distinzione di sesso e religione, è opportuno sottolineare la contraddizione di un sistema scolastico “laico” che insegna (seppur non obbligatoriamente) la sola religione cattolica. Il tema dell’istruzione e dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica rimane certamente uno dei più controversi nell’ambito della proclamazione di uno Stato laico. Bisogna infatti essere pienamente consapevoli che solo una scuola veramente laica, che rispetti cioè tutte le fedi senza privilegiarne alcuna, è in grado di operare su un piano di parità e cioè con piena legittimità costituzionale.

L’ingiustificabile privilegio accordato alla religione cattolica nella scuola pubblica (testimoniato anche dall’obbligatoria esposizione del crocifisso nelle aule) dà vita a pericolose e inopportune pressioni da parte dei vertici ecclesiastici nell’ambito

«[L]aws that establish women and men's equal rights provide an important basis for demanding and achieving gender equality in practice. But equality before the law is not enough to ensure women's enjoyment of their rights: power inequalities, structural constraints and discriminatory social norms and practices also need to be addressed»⁶⁴;

ma il nostro Paese si dimostra arretrato sia dal punto di vista legislativo che culturale e strutturale e tale arretratezza viene per lo più giustificata rimandando alla nostra tradizione culturale-cristiana⁶⁵, ma un Paese che si proclama democratico e che ha posto l'affermazione dei diritti di libertà alla sua base non può giustificare le discriminazioni nemmeno rifacendosi alla religione maggioritaria e alla cultura tradizionale ma deve andare oltre i retaggi tribali-culturali e divenire realmente laico e paritario. Il sesso e la religione non possono più costituire ostacoli alla compiuta declinazione del principio di egualanza che riguarda tutte e tutti e non solo le donne, i diversamente sessuati o le minoranze religiose, l'egualanza infatti è un principio universale e come tale va inverato.

La laicità “inventata” dalla Corte nel 1989 non funziona, dobbiamo realizzare realmente e laicamente la rivoluzione promessa dalla nostra Carta fondamentale, perché la laicità è essenziale valore fondante del vivere insieme⁶⁶; così come non convince nemmeno la tenue previsione paritaria del riformato articolo 51: ci vuole molto di più, è necessario uno sforzo culturale-legislativo e sociale per smettere di domandarci «quanta disegualanza possiamo ancora accettare» all'alba del terzo millennio⁶⁷ e declinare compiutamente il paradigma dell'egualanza senza il quale è inutile e ipocrita continuare a parlare di democrazia. *Se non ora quando?*

dell'articolazione della programmazione didattica. In tal senso si colloca l'ingiustificabile intervento del Cardinale Angelo Bagnasco (Presidente della *Conferenza Episcopale Italiana*) all'assemblea CEI del 19 maggio 2015, in cui ha espresso la contrarietà dei Vescovi all'introduzione dell'insegnamento della parità di genere a scuola come previsto dalla riforma attualmente in discussione in Parlamento (cfr. Disegno di legge 18 novembre 2014, *Introduzione dell'educazione di genere e della prospettiva di genere nelle attività e nei materiali didattici delle scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle università*) perché: «Una simile previsione sembra rappresentare l'ennesimo esempio di quella che papa Francesco ha definito “colonizzazione ideologica”. In Italia [...] c'è un popolo trasversale e senza targhe, che chiede [...] un'istruzione solida ed essenziale, una formazione professionale stimata e sostenuta; in una parola, un'educazione integrale per tutti, educazione di base che molti Paesi avanzati non hanno e ci invidiano, ma libera, lontana da schemi statalisti, antiliberali». Le dichiarazioni dell'alto prelato lasciano basiti considerando che il nostro Paese si presenta ben lontano dall'avere raggiunto quella parità di genere raccomandata a livello internazionale ed europeo sia nell'istruzione, che nei rapporti familiari e nel mondo del lavoro. Infine, l'introduzione di un insegnamento di questo tipo assume un significato di grande importanza considerando il triste e amplissimo fenomeno del “femminicidio” che segna da troppo tempo il nostro Paese. La cultura e l'istruzione costituiscono infatti i principali strumenti di realizzazione del principio di egualanza e per questo, pur con tutto il rispetto che meritano, le gerarchie ecclesiastiche dovrebbero comunque rimanere fuori dalla programmazione didattica (e non solo) dello Stato.

⁶⁴ Disponibile in <http://progress.unwomen.org/en/2015>. Cfr. anche il Rapporto del *Pew Research Center-Think Tank*, sulla violenza religiosa nel mondo. Violenza che pur colpendo uomini e donne di fatto si concentra soprattutto sull'universo femminile e sui “sessualmente diversi” (disponibile in <http://www.pewresearch.org>).

⁶⁵ Basta pensare alla paradossale vicenda dell'esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici, una storia infinita giunta persino dinanzi alla Grande Chambre di Strasburgo. Tale esposizione continua sulla base delle nostre radici cristiane e della nostra identità culturale, ma in realtà proprio mantenendo ed imponendo il crocifisso nei luoghi pubblici rinneghiamo noi stessi e tutte le lotte effettuate per l'affrancamento del potere politico da quello ecclesiastico, sconfessiamo la tradizione del pensiero politico occidentale, il liberalismo, l'affermazione dei diritti di libertà e del pluralismo, insomma ciò che ha condotto alla creazione del sistema democratico.

⁶⁶ Come ricorda Rodotà: «La laicità, lo sappiamo, non è una tavola di valori da contrapporre semplicisticamente ad altri valori. È piuttosto una dimensione della libertà, uno strumento per la libera formazione della personalità, un elemento essenziale per la convivenza». Cfr. RODOTÀ 2009-2010, 60 ss.

⁶⁷ Cfr. ARNSPERGER, VAN PARIJS 2010.

Riferimenti bibliografici

- AA.VV. 1976. *Il nuovo diritto di famiglia. Atti del convegno organizzato dal Sindacato degli avvocati e procuratori di Milano e Lombardia*, Milano, Giuffrè, 1976.
- AINIS M. 2009. *Chiesa padrona. Un falso giuridico dai Patti Lateranensi ad oggi*, Milano, Garzanti, 2009.
- ARNSPERGER C., VAN PARIJS P. 2010. *Quanta diseguaglianza possiamo accettare?*, Bologna, il Mulino, 2010.
- BALLESTRERO M.V. 1979. *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, Bologna, il Mulino, 1979.
- BALLESTRERO M.V., BALANDI G.G. (eds.) 2005. *I lavoratori svantaggiati tra eguaglianza e diritto diseguale*, Bologna, il Mulino, 2005.
- BALLESTRERO M.V. 2004. *Eguaglianza e differenze nel diritto del lavoro. Note introduttive*, in «Lavoro e Diritto», 3-4, 2004, 501 ss.
- BARBERA M. 1991. *Discriminazioni ed eguaglianza nel rapporto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1991.
- BARILE P. 1958. *Leggi e regolamenti discriminatori per motivi di sesso*, in «Giurisprudenza Costituzionale», 1958, 1243 ss.
- BESSONE M. 1976a. *Articolo 29*, in BRANCA G. (ed.), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1976, 1 ss.
- BESSONE M. 1976b. *Articolo 30*, in BRANCA G. (ed.), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1976, 86 ss.
- BIN R. 1971. *Rapporti patrimoniali tra coniugi e principio di eguaglianza*, Torino, Utet, 1971.
- BOBBIO N. 1976. *Eguaglianza ed equalitarismo*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 53, 1976, 322 ss.
- BON VALVASSINA M. 1967. *La XIV disp. finale della Costituzione e una opinabile ricostruzione ermeneutica*, in «Giurisprudenza Costituzionale», 1967, 1110 ss.
- BRUNELLI G. 1995. *Elettorato attivo e passivo (e applicazione estesa dell'illegittimità conseguenziale) in due recenti pronunce costituzionali*, in «Giurisprudenza Costituzionale», 1995, 3272 ss.
- CAGGIA F., ZOPPINI A. 2006. *Art. 29*, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (eds.), *Commentario alla Costituzione*, Vol. I, Milano, Utet, 2006, 601ss.
- CALIFANO L. 2001. *La famiglia e i figli nella Costituzione italiana*, in NANIA R., RIDOLA P. (eds.), *I diritti costituzionali*, II, Torino, Giappichelli, 2001, 685 ss.
- CELOTTO A., ZANON N. (eds.) 2004. *La procreazione medicalmente assistita. Al margine di una legge controversa*, Milano, Franco Angeli, 2004.
- CELOTTO A. 2006. *Commento all'articolo 3*, in BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M. (eds.), *Commentario alla Costituzione*, Vol. I, Milano, Utet, 2006, 66 ss.
- CERRI A. 2005. *L'eguaglianza*, Roma-Bari, Laterza, 2005.
- CINANNI G. 1995. *Leggi elettorali e azioni positive in favore delle donne*, in «Giurisprudenza Costituzionale», 1995, 3283 ss.
- COLAIANNI N. 2012. *Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e differenze nello Stato costituzionale*, Bologna, il Mulino, 2012.

- COSTANTINI M.P., D'AMICO M., MENGARELLI M. 2015. *Diritti traditi. La legge 40 cambiata dai cittadini*, Roma, L'asino d'oro, 2015.
- CRISAFULLI V. 1960. *Eguaglianza dei sessi e requisiti attitudinari nell'ammissione ai pubblici uffici*, in «Giurisprudenza Costituzionale», 1960, 564 ss.
- CRISAFULLI V. 1970. *Lezioni di diritto costituzionale, I, Introduzione al diritto costituzionale italiano*, Padova, Cedam, 1970.
- D'ANTONA M. 1992. *Uguaglianze difficili*, in «Lavoro e Diritto», 6, 1992, 597 ss.
- D'AMICO M., PELLIZZONE I. (eds.) 2010. *I diritti delle coppie infertili. Il limite dei tre embrioni e la sentenza della Corte Costituzionale*, Milano, Franco Angeli, 2010.
- D'AMICO M., ALESSO I., CLARA M. 2010. *La cicogna e il codice. Fecondazione assistita, riflessioni e prospettive*, Milano, Franco Angeli, 2010.
- D'AMICO M. 2013. *La laicità è donna*, Roma, L'asino d'oro, 2013.
- DE SIERVO U. 1995. *La mano pesante della Corte sulle «quote» nelle liste elettorali*, in «Giurisprudenza Costituzionale», 1995, 3268 ss.
- ESPOSITO C. 1954. *Famiglia e figli nella Costituzione italiana*, in ID., *La Costituzione Italiana. Saggi*, Padova, Cedam, 1954.
- ESPOSITO C. 1958. *Le donne e i pubblici uffici*, in «Giurisprudenza Costituzionale», 1958, 871 ss.
- ESPOSITO C. 1960. *Il sesso e i pubblici uffici*, in «Giurisprudenza Costituzionale», 1960, 568 ss.
- ESPOSITO C. 1961. *Sulla punizione del solo adulterio femminile*, in «Giurisprudenza Costituzionale», 1961, 1224 ss.
- FERRARI A. 2008. *Laicità del diritto e laicità narrativa*, in «Il Mulino», 6, 2008, 1123 ss.
- FLAMIGNI C., MORI M. 2005. *La legge sulla procreazione medicalmente assistita*, Milano, Giuffrè, 2005.
- FLORIDIA G.G., SICCARDI S. 1989. *Dall'eguaglianza dei cittadini alla laicità dello Stato*, in «Giurisprudenza Costituzionale», 1989, 1086 ss.
- GALEOTTI G. 2006. *Storia del voto alle donne in Italia*, Roma, Biblink, 2006.
- GAETA L., ZOPPOLI L. 1992. *Il Diritto diseguale: la legge sulle azioni positive: commentario alla L. 10 aprile 1991 n. 125, con appendice di documentazione*, Torino, Giappichelli, 1992.
- HAARSCHER G. 1996. *La laïcité*, Paris, Puf, 1996.
- KELSEN H. 1929. *Essenza e valore della democrazia*, Bologna, il Mulino, 2001 (ed. or. *Vom Wesen und Wert der Demokratie*, 1929, trad. it. di A.M. Castronuovo).
- LAMARQUE E. 2006. *Commento all'articolo 30*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (eds.), *Commentario alla Costituzione*, Vol. I, Milano, Utet, 2006, 622 ss.
- MARGIOTTA BROGLIO F. 2005. *La laicità dello Stato*, in PRETEROSSI G. (ed.), *Le ragioni dei laici*, Roma-Bari, Laterza, 2005, 79 ss.
- MAZZIOTTI DI CELSO M. 1993. *Lezioni di diritto costituzionale*, II, Milano, Giuffrè, 1993.
- MONTI T. 2009. *Attualità della laicità*, in AA.VV., *Costituzione, laicità e democrazia, Quaderni laici*, n. 0, Torino, Claudiana, 2009, 7 ss.
- MORRONE A. 2001. *Il custode della ragionevolezza*, Milano, Giuffrè, 2001.
- MORTATI C. 1976. *Lezioni di diritto pubblico*, II, 9° ed., Padova, Cedam, 1976.
- MUSSELLI L. 1989. *Insegnamento della religione cattolica e tutela della libertà religiosa*, in «Giurisprudenza Costituzionale», 1989, 908 ss.

- PEZZINI B. 2010. *Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del Legislatore nella sentenza n. 138/2010 della Corte Costituzionale*, in «Giurisprudenza Costituzionale», 2010, 2715 ss.
- PRODI P. 2000. *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, il Mulino, 2000.
- RESCIGNO P. 2000. *Matrimonio e famiglia. Cinquant'anni del diritto di famiglia*, Torino, Utet, 2000.
- RIMOLI F. 1995. *Laicità*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XVIII, 1995.
- RIMOLI F. 2013. *Democrazia. Pluralismo. Laicità*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013.
- RODOTÀ S. 2009-2010. *Perché laico*, Roma- Bari, Laterza, 2009-2010.
- ROMBOLI R. 2010. *Il diritto «consentito» alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice «troppo» e «troppo poco»*, in «Giurisprudenza Costituzionale», 2010, 1629 ss.
- ROTA E. 2014. *La laicità nella legislazione italiana: alcune considerazioni di una cittadina preoccupata*. Disponibile in: www.uaar.it/uaar/ateo/archivio/2014 (consultato il 15 luglio 2015).
- ROTELLI A. 2015. *Marriage may be contracted in accordance with law by two persons without distinction as to their sex (Trentaquattresimo emendamento che introduce l'articolo 41, comma 4, alla Costituzione irlandese)*, in «Diritti comparati», 2015. Disponibile in: www.diritticomparati.it (consultato il 28 maggio 2015).
- SALAZAR C. 2006. *Commento all'articolo 37*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (eds.), *Commentario alla Costituzione*, Vol. I, Milano, Utet, 2006, 756 ss.
- SEGNI M. 2014. *Matrimonio omosessuale, novità dall'Europa*, in «Famiglia e diritto», 7, 2014, 673 ss.
- SCHILLACI A. 2015. *National Conversation. L'Irlanda e il matrimonio egualitario: spunti per una comparazione*, in «Diritti comparati», 2015. Disponibile in: www.diritticomparati.it (consultato il 26 maggio 2015).
- SEVERINI M. 2012. *Dieci donne. Storia delle prime elettrici italiane*, Macerata, Liberilibri, 2012.
- TATARELLI M. 1994. *La donna nel rapporto di lavoro*, Padova, Cedam, 1994.
- TREU T. 1977. *Lavoro femminile e egualianza*, Bari, Cacucci, 1977.
- TREU T. 1976. *Articolo 37*, in BRANCA G. (ed.), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1976, 149 ss.
- VILLANI R. 2004. *La procreazione assistita. La nuova legge 19 febbraio 2004, n. 40*, Torino, Giappichelli, 2004.
- ZAGREBELSKY G. 2009. *Il problema della laicità nella Costituzione*, in AA.VV., *Costituzione, laicità e democrazia, Quaderni laici*, n. 0, Torino, Claudiana, 2009, 59 ss.